


OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XV NUMERO 1

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



EDITORIALE
A che servono?

VOCI DAL PALAZZO
DI GIUSTIZIA
Cerimonia
“Cinquant’anni di Toga”

LA PAGINA
DEI CONVEGNI
Praeter delictum,
gli ultimi sviluppi
in tema di misure
di prevenzione

NOTIZIE DAL CONSIGLIO
DELL’ORDINE
Cassa Forense
Bando 2018
prestiti agli iscritti

**Periodico Quadrimestrale
dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore**

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

presidente

Aniello Cosimato

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Barbara Barbato

Carmela Bonaduce

Maria Coppola

Maria Grazia Coppola

Gianluca Granato

Elia Libroia

Emiliana Matrone

Mariella Orlando

Francesco Ricciardi

Gaetano Riccio

Giuseppina Romano

Eleonora Stefanelli

Valeria Tevere

Michele Tiplaldi

Rossella Ugliano

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Ha collaborato a questo numero

Lucia Apuzzo

Marianna Arpaia

Cinzia Brancato

Giovanni Ferrentino

Teobaldo Fortunato

Adriano Giallauria

Angelo Mondelli

Anna Navarra

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati

di Nocera Inferiore

Tel./Fax 081.929600 - 081.927432

e.mail:

omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di

Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato su supporto magnetico
formato Word, non sarà restituito

In copertina:

Mercato Sanseverino, il castello

Realizzazione Editoriale

Altrastampa Edizioni

cell. 338.7133797

altrastampa@libero.it

Si ringraziano Cinzia Brancato

Teobaldo Fortunato e Alfio Giannotti

Le immagini a corredo di questo numero sono
tratte dal volume *Paesaggisti stranieri in Campania
nell'800* di Massimo Ricciardi, De Luca Edizioni,
Salerno, ai quali va il nostro ringraziamento

© 2018 Foto

Altrastampa Edizioni

© 2018 Testi


Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE
ANNO XV • NUMERO 1

s o m m a r i o

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	<i>Angelo Mondelli</i> Il reato di abbandono di persone minori o incapaci	26
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA <i>la redazione</i> Cerimonia "Cinquant'anni di Toga"	6	<i>Anna Navarra</i> La rivoluzione del web 2.0 e riflessi penali	27
GIURISPRUDENZA <i>Lucia Apuzzo</i> Responsabilità medica colposa: quale l'ambito operativo dell'art. 590 <i>sexies</i> c.p.	12	<i>Gaetano Riccio ed Eliana Libroia</i> La riforma delle impugnazioni nel processo penale: ecco cosa cambia	30
<i>Marianna Arpaia</i> Cartella di pagamento per multe non notificate: il ricorso si presenta entro 30 giorni.	15	HISTORIA ET ANTIQUITATES <i>Cinzia Brancato</i> Conquistò Wagner. L'Hotel Cappuccini di Amalfi	33
<i>Maria Grazia Coppola</i> Divorzio: i figli hanno il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita	17	<i>Teobaldo Fortunato</i> Tra rocce e mare. L'abbazia di Santa Maria de Olearia a Maiori	37
<i>Emiliana Matrone</i> Irrilevanza, ai fini della tutela dell'azione possessoria, della frequenza e delle modalità di esercizio del possesso	18	LA PAGINA DEI CONVEGNI <i>Giovanni Ferrentino</i> <i>Praeter delictum</i> , gli ultimi sviluppi in tema di misure di prevenzione	41
<i>Giuseppina Romano</i> La rilevanza probatoria delle conversazioni intervenute su whatsapp nell'ambito del processo penale e la loro modalità di acquisizione	19	NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE <i>la redazione</i> News dalla Cassa Forense Domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018 ex art. 10 del regolamento ex art. 21, l. 247/2012	44
<i>Eleonora Stefanelli</i> Sulla configurazione dell'illecito disciplinare in tema di professione forense: la risposta delle Sezioni Unite	22	Bando di concorso. Cassa Forense: prestiti agli iscritti, anno 2018	44
DOTTRINA <i>Adriano Giallauria</i> I poteri di vigilanza ex art. 337 c.c.: l'attività del Giudice Tutelare	25	Il nuovo call center di Cassa Forense 06.87.40.40.40	46
		Scadenza pagamenti contributi obbligatori e contributi volontari/facoltativi anno 2018	47
		Statistiche iscritti	48

Editoriale di Luigi Ciancio



A che servono?

Anche quest'anno, come per il passato, si è celebrata l'inutile cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario: cerimonia che serve solo a raccogliere le crescenti lamentele dei vertici della magistratura che evidenzia cose già note. La giustizia è allo sfascio.

Ma non c'è bisogno affatto di una cerimonia in pompa magna per denunciare le grosse manchevolezze che sempre più evidenti si affastellano nelle aule giudiziarie. Basta frequentare quotidianamente un'aula di tribunale perché si evidenzino le manchevolezze nelle e con le quali gli operatori del diritto hanno a che fare.

Mancanza di personale (magistrati ed amministrativi), rinvii delle cause a lungo termine, spropositato numero delle cause per ogni udienza solo alcune delle cose che non vanno. Piccole disfunzioni, probabilmente per il ministro della giustizia, ma grandi carenze per chi è costretto a vivere questi disagi quotidianamente, incapace di assicurare all'utente una Giustizia almeno dignitosa.

Eh già! I nostri sono impegnati nelle grosse riforme della Giustizia: sulla obbligatorietà dell'azione penale, sulla separazione delle carriere, sullo sdoppiamento del C.S.M., sulla riorganizzazione del sistema penale e civile, pronti a scontrarsi più che ad incontrarsi, senza rendersi conto che ai cittadini serve solo che la Giustizia funzioni seriamente e rapidamente.

È indispensabile lanciare messaggi forti perché vi sia un recupero di credibilità nella giustizia.

I cittadini devono sentirsi al sicuro nel loro Paese e nella propria casa liberi di passeggiare per le strade cittadine senza la costante preoccupazione di essere investiti dal solito ubriaco-drogato, di essere rapinati dei pochi spiccioli che li accompagnano, di essere accoltellati se neppure gli spiccioli vengono trovati. La garanzia di sicurezza e di tranquillità può essere data solo da uno Stato capace di far sentire la sua presenza forte e di una giustizia che sappia applicare la legge in maniera adeguata, senza alcuna violazione normativa.

Ma per garantire ciò è necessario che il nostro sistema giudiziario venga rivisitato e siano trovati i giusti rimedi che non ne hanno consentito sin qui un equilibrato funzionamento.

L'incremento del numero dei magistrati e degli operatori amministrativi dovrebbe poter assicurare tempi processuali più rapidi ed un maggior numero di decisioni.

La escalation delinquenziale si fronteggia esclusivamente con l'intervento deciso di una giustizia che garantisca la certezza della pena.

A tanto devono provvedere, ognuno per la sua parte, gli organi istituzionali preposti i quali, a nostro avviso, non devono assumere nei confronti della giustizia un atteggiamento conflittuale, ma collaborativo, nel senso di rinvenire ogni più utile risorsa perché il nostro Paese ritorni a respirare aria di legalità e si ritrovi ad essere lo Stato di diritto che è sempre stato.



F. Meyer-Shultess,
Veduta di Amalfi,
Kunsthhaus, Zurigo

Si legiferi non sulla base di estemporanee emotività, ma con la razionalità che il momento, sicuramente difficile, richiede.

Lo Stato non può abdicare a quelli che sono i suoi compiti né può, con un atteggiamento remissivo, far credere al cittadino che possa farsi giustizia da solo.

Basta con il tormentone delle contrapposizioni e con le barricate erette a difesa dei propri privilegi. Si operi tutti insieme e bando alle cerimonie celebrative inutili e autolesionistiche.

Voci dal Palazzo di Giustizia

la redazione




Cerimonia "Cinquant'anni di Toga"

La Medaglia d'oro per i cinquant'anni di avvocatura è stata consegnata, in una cerimonia ufficiale presso l'aula "Emilio Alessandrini" del Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore, lo scorso 24 febbraio. Una cerimonia sentita e coinvolgente quella che ha visto protagonisti gli avvocati Raffaele Scognamiglio, Bruno Russo De Luca, Giovanni Liguori, Michele Guerrasio, Felice Franchomme, Raffaele Fasolino e Carmine Bove, colleghi che hanno tagliato il traguardo dei cinquant'anni di professione e che hanno visto riconosciuta la vasta esperienza giuridica che li accomuna e che, oggi, rappresenta la competenza distintiva di qualsivoglia azione legale efficace e mirata.

La cerimonia è stata presenziata dall'avvocato Aniello Cosimato, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, che ha aperto gli interventi.

"Cercherò di interpretare ciò che alberga nel loro animo questa mattina, attraverso i miei sinceri sentimenti di ammirazione e gratitudine - ha esordito il presidente Aniello Cosimato - in quanto la toga, che hanno sempre indossato con onore è, insieme, un simbolo e un *habitus*, un modo di



essere che distingue il difensore, nobilitandone l'impegno e la funzione, perciò queste cerimonie sono coinvolgenti non solo per gli autentici rapporti di profonda ed intensa amicizia che ci legano, ma anche per i valori che ci accomunano. Il mondo forense è in evoluzione dobbiamo regi-

strare, purtroppo, che il normale distacco generazionale separa oggi con maggiore velocità i giovani dagli anziani, tanto che i primi sono già immersi nel futuro senza avere consolidato però le radici nel passato; Virgilio Gaito, un grande avvocato romano, affermava che "l'uomo senza tradizioni è come una pianta di breve vita destinata a soccombere alle prime folate di vento". Noi consideriamo un'avvocatura per la quale la tradizione costituisce non un'area di rifugio rassicurante, ma una ricchezza, una straordinaria risorsa culturale, alla quale attingere per muoversi verso la società e le aspettative di questa. Ecco perché voi costituite dei punti di riferimento, una autentica risorsa ancora oggi al momento dell'acquisto della cinquantesima agenda di lavoro...

Nel vedervi mi viene incontro una folla di volti, di eventi, di luoghi che sembravano dimenticati. Questa nostra vita professionale, che pare a volte monotona, si presenta invece ricchissima di sensazioni, di testimonianze, di ricordi, di aneddoti e personaggi di inestinguibile vitalità che spuntano all'improvviso da una immaginaria aula di tribunale, alla fine di una mattinata di udienze ove si sono discussi i problemi delle persone, con il conseguente carico di preoccupazioni e di ansie. Ricordo le aule della Pretura, della gloriosa Pretura, quando vi svolgevano le funzioni di vice pretore Raffaele Fasolino al penale e Giovanni Liguori al civile sempre estremamente disponibili, affabili soprattutto verso i giovani che si affacciavano alla professione forense. Come si può dimenticare, fra i tanti praticanti di Raffaele Fasolino, Rino Carpinelli consigliere dell'Ordine scomparso da circa un anno. Altro protagonista di questa celebrazione è Carmine Bove, un argomentatore serrato formatosi alla scuola di grandi penalisti quali gli avvocati Pesce e Guerra, lo rivedo quando mirabilmente discuteva dinanzi alle Sezioni penali del Tribunale di Salerno con quel vigore che ancora oggi accompagna la sua azione professionale. Ancora un penalista, Felice Franchomme che non ha mai disdegnato l'attività di civilista ottenendo in entrambi i campi sempre ottimi e lusinghieri risultati per i suoi assistiti. Michele Guerrasio, che ha formato tanti studenti degli istituti superiori alle discipline giuridiche espletando nel contempo con grande fervore l'attività forense. Bruno Russo De Luca collega di Cava de' Tirreni che oggi ci onoriamo di avere fra i nostri iscritti per la sua notevole preparazione di civilista. Raffaele Scognamiglio, anche lui civilista, di solida cultura umanistica e giuridica formatosi nel Foro napoletano. Esprimendo i sentimenti della Classe Forense nel consegnarvi questi simboli per i vostri cinquant'anni di toga, vi ringrazio perché voi avete colto il vero signifi-

cato della professione. Questa cerimonia rappresenta una esigenza del nostro spirito e posso, con grande sincerità, sostenere che è bello per noi sentirsi vostri amici, con la certezza che tale sentimento sia autenticamente ricambiato".

L'atmosfera celebrativa e accorata dell'evento è stata, inoltre, sapientemente sottolineata dall'intervento dell'avvocato Eugenio Cricri, già vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense.

"Il ruolo dell'avvocatura è quello che sappiamo un ruolo costituzionale, un ruolo preminente nella società. Basti pensare agli avvocati che ogni giorno, da giudici, svolgono funzioni sia nel civile che nel penale. Senza questi colleghi la giustizia sarebbe paralizzata - ha così dato inizio al suo intervento l'avvocato Cricri -, e dunque l'avvocatura è una professione nobile che affascinò anche i musicisti. Un grande compositore istriano, Giuseppe Tartini, era avvocato, un compositore particolare perché componeva solo per Paganini. Nella seconda sezione penale della Corte di Assise di Napoli c'è una targa in cui è scritto: "In quest'aula un grande avvocato, Americo Crispo, nell'impeto della parola ardente ebbe spezzato il cuore". Questa morte ammonisce che la professione forense non è per gli ignavi. Essa richiede inesausto amore fino al sacrificio della vita. Questa è la professione forense. La rivoluzione francese l'hanno fatta gli avvocati. Senza l'avvocatura cioè senza l'uomo libero che difende l'uomo debole non c'è società non c'è civiltà, c'è il soprano, c'è la prepotenza.

Durante la rivoluzione francese assunse lustro la figura del conte di Mirabeau, avvocato formidabile e oratore straordinario. Quando morì nessuno ebbe il coraggio di prendere il suo posto in assemblea e il suo seggio rimase vuoto. Sono avvocati quelli che hanno tentato la rivoluzione del '99. Uno per tutti Mario Pagano.

Gli avvocati hanno pagato con la vita la lotta alla mafia, alla camorra. Ne abbiamo un esempio immediato: Marcello Torre fu trucidato da sindaco; Fulvio Croce, presidente dell'Ordine di Torino fu ucciso dalle brigate rosse perché aveva assunto la difesa di ufficio di brigatisti che non volevano essere difesi; Giorgio Ambrosoli, civilista, fu ucciso dalla mafia per non essersi piegato alle intimidazioni quando era curatore fallimentare.

Cosa si può dire allora dell'Avvocatura? Che non è pensabile una professione più bella. Il ruolo degli avvocati è quello di fare gli avvocati. C'è stato un avvocato - anche questo dovrebbe essere ricordato più spesso - Alfonso Maria De' Liguori, che si laureò a sedici anni... È stato un modello per gli avvocati, per i magistrati e per i pubblici ministeri. Pensate: quest'uomo di trecento anni fa, nato a Napoli nel 1696 e morto a Pagani nel

Pagina Precedente.
In alto.
Il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati
di Nocera Inferiore
con al centro
l'avvocato Eugenio Cricri,
senza toga.
In basso.
Aniello Cosimato,
Presidente dell'Ordine
degli Avvocati
di Nocera Inferiore

1787, due anni prima dello scoppio della rivoluzione francese, anticipava quello che dieci anni fa ha scritto la Corte Costituzionale, parlando del giusto processo e del processo penale, che per essere equo deve essere governato dal principio del contraddittorio. Non si può fare causa penale se non c'è contraddittorio. Parlo dell'art. 111 della costituzione, modificato nel 1999... E sentite cosa dice De' Liguori circa i giudici: si noti, per primo, che il giudice non può condannare alcun reo senza che vi sia l'accusatore... e, ancora, se il giudice privatamente ritiene che alcuno è reo, ma giuridicamente egli sia trovato innocente, egli - il giudice - non può condannarlo. Ma non si rivolgeva solo ai penalisti il pensiero di Alfonso Maria De' Liguori... Per gli avvocati civilisti dice: pecca l'avvocato se pattuisce de quota parte liti. Ma voi immaginate questo ragazzo! Non aveva vent'anni quando scriveva, condannava il patto di quota lite che non si può fare, né oggi né in futuro. Diceva ancora: non si deve aggravare il cliente di spese indoverose altrimenti resta all'avvocato l'obbligo della restituzione. Le cause dei clienti si devono trattare con l'impegno con il quale si trattano le cause proprie...

Insomma quest'avvocato dottore della chiesa ha insegnato a noi avvocati e, poi, voi premiati lo avete insegnato e lo insegnerete ancora ai vostri allievi. Io spero di imparare ancora qualcosa. Diceva bene Nello, voi siete un seme germogliato che ha sviluppato una pianta, voi dovete, come avete fatto e farete, insegnare ai giovani.

Qua ne vedo pochi, ma loro devono imparare che l'avvocatura non è solo una professione, un modo per guadagnare, ma è una cosa importante perché si difende il cittadino... insegnare a stare dalla parte del debole di assisterlo con amore, competenza. Come oratore dubito che avrei convinto un pesce a nuotare, ma come amico ti ringrazio, caro Nello, dell'opportunità che mi hai dato di salutare colleghi illustri, che festeggiano questa mattina in tribunale questo che è il primo dei traguardi da raggiungere ancora. Dopo i cinquanta, ci sono i sessanta poi i settanta... Non ci possono essere limiti. L'avvocato non deve avere limiti! Auguri e in bocca al lupo".

Un sentito applauso ha chiuso i contributi introduttivi del presidente Cosimato e dell'avvocato Cricri, dando il via alla consegna delle medaglie e agli interventi dei protagonisti della cerimonia.

"Io volevo esternare il mio sentimento di profonda commozione e di gratitudine nei confronti del presidente del Consiglio dell'Ordine forense di Nocera Inferiore - ha iniziato così il suo intervento l'avvocato Bruno Russo De Luca - e di tutti i consiglieri, perché mi hanno dato una gioia immensa a questa età. Oggi mi è stata data la pos-



sibilità di ricordare che il mio cammino è iniziato all'ombra di due giganti dell'avvocatura, Mario Parrilli e l'amico fraterno Dino Gassani, con il quale ho condiviso la toga, ma anche la militanza politica. Io ho imparato da loro... Parrilli mi ha dato il senso dell'autorevolezza e dell'orgoglio di indossare la toga. Dino Gassani mi ha dato invece quello dell'indipendenza dell'avvocato nei confronti del cliente, al quale si deve dare tutto, ma dal quale non si deve mai dipendere. E Gassani ha portato tale principio fino al sacrificio della vita. Con il ricordo di questi due sommi maestri, la mia gratitudine va a tutti voi, alla mia famiglia e agli amici cari. Grazie".

Il testimone è poi passato all'avvocato Giovanni Liguori, che, nel ringraziare il presidente Cosimato e il Consiglio, ha auspicato che anche le generazioni future possano avere un'etica da seguire, puntualizzata dai valori della professione forense.

"Ringrazio il buon Dio che mi ha dato la possibilità di raggiungere questo traguardo. Inoltre ringrazio il presidente e consiglieri, l'avvocato Raffaele Fasolino ha così dato inizio al suo intervento. Quando, 50 anni addietro, decisi di imboccare la strada dell'avvocatura l'ho percorsa sempre guardando avanti. Non ho avuto consapevolezza dei cinquant'anni passati, se non quando il presidente me lo ha ricordato. Ho pensato allora



A sinistra.
L'avvocato
Giovanni Liguori.
A destra, in alto.
L'avvocato
Raffaele Fasolino.
In basso.
L'avvocato
Michele Guerrasio

di guardare un po' nello specchietto retrovisore della mia coscienza e ho visto, con tutta umiltà, di avere operato sempre con onestà e correttezza, di avere onorato la toga, sia quando l'ho indossata come avvocato, sia quando l'ho indossata come magistrato onorario.

Voglio anche aggiungere che io non considero questa manifestazione una commemorazione, la considero una tappa, perché da lunedì io continuerò a disbrigarli tra codici, pandette, leggi e leggine che i nostri legislatori - per me dilettanti allo sbaraglio - continuano a produrre. La manifestazione però è pervasa, per me, da molta tristezza... Non sono presenti due impareggiabili amici e colleghi, Francesco Buonaventura e Rino Carpinelli, che fu anche mio prediletto praticante. Ringrazio tutti di nuovo e auguro buona continuazione di giornata".

Sul podio degli interventi è poi salito l'avvocato Michele Guerrasio.

"Manifestazione ben riuscita grazie all'impegno del presidente e dei consiglieri e all'ospite d'onore, avvocato Eugenio Cricri. A tutti voi che siete presenti il mio cordiale saluto e un doveroso ringraziamento per la notevole partecipazione, che ha dato solennità a questa cerimonia di consegna della Medaglia d'oro... Cinquant'anni di attività attestano cinquant'anni di lavoro svolto con dedizione, passione e impegno. Questa è la dimostra-






A sinistra.
L'avvocato
Raffaele Scognamiglio.
A destra. In alto.
L'avvocato
Carmine Bove.
In basso.
L'avvocato
Felice Franchomme

zione del segno di continuità esistente nella professione forense, che però non sempre ha ottenuto la dovuta attenzione dagli ultimi governi. In questi cinquant'anni di professione ho visto allungarsi sempre più i tempi di vacche magre, per arrivare in questi ultimi anni alla crisi generale e alla crisi economica si accompagna la crisi della giustizia civile... Francamente affermare che il contenzioso aumenti perché fomentato dall'avidità degli avvocati appare una battuta di spirito... Allora ecco che si rende necessario approntare nuove strade superando la logica di interventi emergenziali... Due riforme appaiano improcrastinabili: innanzitutto il ripristino dei minimi tariffari inderogabili. Secondo, la programmazione dell'accesso all'albo... Io ricordo che, all'inizio della mia attività, Nocera aveva la Pretura mandamentale e il numero degli avvocati non superava le 40 unità, poi la Pretura è divenuta circondariale, fino ad arrivare all'istituzione del tribunale, con le proporzioni e conseguenze che noi tutti conosciamo... In me c'è il desiderio di guardare avanti. A tutti i giovani colleghi il mio paterno augurio di un radioso avvenire, *ad maiora*".

L'intervento dell'avvocato Raffaele Scognamiglio si è aperto con i ringraziamenti al Presidente e al Consiglio. "... E un augurio a questo magnifico contesto di avvocati... che ha voluto testimoniare un evento particolare per noi avvocati, che abbia-



F. Meyer-Shultess,
Veduta di Atrani,
Kunsthau, Zurigo

mo ricevuto la Medaglia d'oro per i cinquant'anni di professione... Un pensiero agli avvocati che non ci sono più. Sono commosso per questa medaglia... Un augurio voglio fare anche alle nuove generazioni, perché anche loro possano raggiungere importanti traguardi".

È stata poi la volta dell'intervento dell'avvocato Carmine Bove, che ha ricordato i grandi maestri dell'avvocatura, il cui ricordo, appunto, rende accettabile questa professione... "Francesco Carnelutti sosteneva che l'avvocato si chiama tale - "avvocato" - nel senso stretto di "chiamato, convocato", a differenza del medico, che pure è chiamato a prestare soccorso. La differenza è nel fatto che al medico interessa la cura del corpo, mentre

all'avvocato interessa l'anima, perché non c'è persona che si rivolga a un avvocato che non gli chieda il conforto il sostegno e un aiuto morale".

A chiusura degli interventi, l'avvocato Felice Franchomme ha chiosato con ironia e grande *savoir faire* i suoi ringraziamenti.

"Immeritamente mi fanno parlare per ultimo... Questa manifestazione, per il mio microcosmo, ha avuto inizio con una frase del Presidente Cosimato, il quale, incontrandomi, mi disse "Ciao Franco, vedi che per questo mese ti facciamo la festa"... "Poiché io di peccati ne ho fatti tanti, di che si tratta? Che mi farete?"... Invece poi questa è risultata una bellissima manifestazione. Quindi vi saluto e vi ringrazio di tutto cuore".

Giurisprudenza

Lucia Apuzzo

Responsabilità medica colposa: quale l'ambito operativo dell'art. 590 *sexies* c.p.

Cassazione S.U. sent. n. 8770/2018

“Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l'ambito applicativo della previsione di non punibilità prevista dall'art. 590 *sexies* cod. pen., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24” (Cass. pen. S.U., sent. 8770/2018).

Questa la *quaestio iuris* sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, interpellata dalla IV sez. della medesima Corte, nella persona del presidente dott. Rocco Blaiotta, chiamata a decidere su un ricorso avente ad oggetto un caso di responsabilità medica colposa. All'esito dell'udienza, tenutasi il 21 dicembre 2017, la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l'evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l'evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell'atto medico”. Le motivazioni sono dello scorso 22 febbraio 2018. Ma procediamo con ordine. All'origine del contrasto vi è l'introduzione, nel nostro ordinamento, della legge 8 marzo 2017 n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, meglio conosciuta come legge Gelli-Bianco, che ha previsto, all'art. 6, l'introduzione dell'art. 590 *sexies* c.p., abrogando la previgente disposizione normativa di cui all'art. 3 legge n. 189/2012 (cd. legge Balduzzi). Quest'ultima, contemplava il principio *culpa levis sine imperitia non excusat*. Il medico, cioè, che, nell'esercizio delle sue funzioni, si atteneva a quanto dettato dalle linee guida, non rispondeva penal-

mente qualora si trattasse di colpa lieve. Avrebbe, al contrario, integrato una condotta penalmente rilevante, il comportamento posto in essere per colpa grave, qualora l'esercente la professione sanitaria si fosse attenuto alle linee guida ed alle *best practices* accreditate dalla comunità scientifica, non dovendo farlo, perché qualsiasi altro sanitario, al suo posto, le avrebbe disattese, per le “macroscopiche” (Cass. pen. sez. IV, sent. 27185/2015) ovvero “rimarchevoli” o “raggiungibili” (si veda a tal proposito Cass. pen. sez. IV, sent. 16237/2013 cd. sentenza Cantore) specificità del caso concreto. La responsabilità sorgeva, poi, secondo la giurisprudenza maggioritaria, (principio espresso a partire da Cass. pen. sez. IV, sent. n. 11493/2013, cd. sentenza Pagano) solo in capo a chi avesse agito per imperizia, comportando, di conseguenza, la punibilità delle condotte poste in essere per negligenza ed imprudenza. Ciò perché, in effetti, siccome la legge faceva espresso riferimento alle linee guida dettate dalla comunità scientifica, che contengono solo regole di perizia oggetto della norma, erano le sole regole di perizia. Una giurisprudenza minoritaria, che rappresenta, in realtà, solo un *obiter dictum*, contestava questo tipo di impostazione di aristotelica memoria, rimarcando l'esistenza di linee guida che contemplavano anche raccomandazioni di diligenza e prudenza. Per espressa previsione normativa, inoltre, affinché si potesse rispondere di imperizia grave, era necessario che il sanitario si fosse attenuto alle linee guida ed alle buone pratiche; in mancanza, rispondeva penalmente a prescindere dalla forma e grado della colpa. *Imperitia sine culpa non datur* è, invece, il principio racchiuso nel nuovo art. 590 *sexies* c.p. In effetti, partendo dall'analisi del secondo comma, il legislatore ha definitivamente eliminato la distinzione tra colpa lieve e grave, prevedendo, appunto, l'esclusione dalla punibilità per le condotte poste in essere per colpa (grave o lieve) dovute ad imperizia, qualora ovviamente siano rispettate le linee guida nonché, in mancanza di queste, le *best practices* clinico-assistenziali, sempre che queste siano adeguate alle specificità del caso concreto. Il primo comma circoscrivendo l'ambito di operatività alle condotte di cui agli artt. 589 e 590 c.p., “salvo quanto disposto dal secondo comma”, in realtà non apporta *nihil sub sole novum*, rappresentando, forse, solo una premessa a quanto dettato poi nel comma successivo. La novità di maggior rilievo, può essere individuata, forse, nella stretta correlazione delle condotte con quanto previsto dall'art. 5 della legge Gelli-Bianco, che fa riferimento, appunto, alle “buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida”, previste dalla comunità scientifica. Anche qualo-



J. Suter,
Valle dei mulini ad Amalfi,
Kunsthau, Zurigo

ra sia esclusa la punibilità, inoltre, resta comunque ferma la responsabilità civile del sanitario di cui all'art. 2043 c.c., per espressa previsione dell'art. 7 della legge (ciò in linea di continuità con quanto previsto dalla previgente normativa del 2012). Orbene, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha, in via preliminare, chiarito che l'interpretazione dell'art. 6 legge 24/2017, non può sicuramente prescindere dalla lettura, in combinato disposto, degli articoli 1, 3, 5, che rappresentano “uno dei valori aggiunti della novella...poiché pongono a servizio del fine principale dell'intervento legislativo... un metodo nuovo di accreditamento delle linee guida”, giacché costituiscono un contributo autorevole rilevante per gli operatori sanitari che sono tenuti a seguire, nonché “indici cautelari di parametrizzazione” per il giudizio penale. In ordine, quindi, alle finalità e cogenze delle linee guida, la

Corte chiarisce che non vi è motivo per discordarsi da quanto affermato dalla sez. IV della medesima Corte (Cass. pen. sez. IV, sent. n. 28187/2017 cd. sentenza De Luca-Tarabori), che ha chiarito come le linee guida rappresentino lo strumento attraverso cui orientare il comportamento dell'operatore sanitario, prima disorientato da una letteratura scientifica disorganica ed a tratti contrastante, ovvero l'ausilio necessario per evitare soggettivismi, pur lasciando autonomia al terapeuta sulla scelta della linea guida da seguire nel caso concreto. Fatta questa premessa, la Corte passa, poi, all'analisi dei due maggiori orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità medica. Il primo orientamento, espresso nella sentenza De Luca-Tarabori, di cui *supra*, considera fuorviante una lettura acritica e letterale dell'art. 6 della legge Gelli-Bianco, poiché non consentirebbe di

comprendere la *ratio* della norma. Essa, infatti, escludendo la punibilità dell'agente che abbia seguito le linee guida, perché adeguate al caso concreto, "sarebbe una norma quantomeno inutile perché espressione dell'ovvio". Rimarcando il carattere non esaustivo delle linee guida, la Corte ritiene che debba procedersi, invece, ad un'interpretazione critica della norma, poiché non è possibile invocare l'utilizzo di direttive non pertinenti in relazione alla causazione dell'evento, per escludere la responsabilità colpevole. L'adesione all'interpretazione opposta sarebbe, infatti, contraria all'art. 32 Cost. Dovrebbe, perciò, escludersi l'applicazione della causa di non punibilità a tale istituto, "dovendosi piuttosto essere inteso come un atecnico quanto ripetitivo riferimento al giudizio di responsabilità con riguardo alla parametrizzazione della colpa". La disciplina *de qua*, dunque, non può operare negli ambiti non regolati da linee guida, ovvero che si occupino di negligenza e imprudenza. Dal punto di vista del regime intertemporale, la Corte ha chiarito che comunque la legge Balduzzi, essendo più favorevole al reo, quantunque abrogata, sia da applicare ai casi sorti sotto la sua vigenza, poiché contempla l'ipotesi di esclusione dalla colpevolezza per le condotte connotate da colpa lieve, distinzione, di fatto, eliminata dalla legge Gelli-Bianco. La Corte, in conclusione, sottolinea ancora che l'art. 2236 c.c. rappresenta comunque un valido strumento per valutare l'imperizia in ambito penale. L'orientamento opposto, cd. sentenza Cavazza (Cass. pen. sez. IV sent. n. 50078/2017), valorizza l'interpretazione letterale della nuova disposizione normativa contenuta nella legge Gelli-Bianco, chiarendo che il legislatore ha voluto introdurre una causa di non punibilità per la sola imperizia, subordinandola al rispetto delle linee guida generali. Intento del legislatore, cioè, è stato quello di attenuare i profili della colpa medica nell'ambito penale, ferma restando la responsabilità civile, in riferimento alla sola fase di scelta delle linee guida da seguire, escludendo la fase esecutiva delle stesse. La previsione della non punibilità opererebbe al di fuori delle categorie della colpevolezza e della causalità colposa, nell'ottica di prevenire la cd. medicina difensiva. In riferimento al profilo intertemporale, la Corte ritiene più favorevole la legge Gelli-Bianco, avendo eliminato le gradazioni della colpa. La Corte a Sezioni Unite, pur riconoscendo l'esistenza, in entrambe le pronunce, di principi condivisibili, considera le stesse manchevoli di una sintesi capace di restituire l'effettiva portata alla norma incriminatrice. È necessario, perciò, partire dall'art. 12 comma primo delle preleggi, che detta i criteri ermeneutici da seguire: la lettera della norma, l'interpretazione sistematica

e l'intento del legislatore, per poi procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo, secondo un giudizio *ex ante*, ossia facendo riferimento a quanto conosciuto e/o conoscibile dall'agente al momento della commissione del fatto, altrimenti confondendosi il giudizio sulla rimproverabilità con quello sulla causalità. Il sindacato *ex ante*, tuttavia, non potrà comunque contemplare una soglia temporale fissata una volta per sempre, posto che le linee guida di riferimento, per il sanitario come per il giudice, sono in continua evoluzione. Ulteriore difficoltà è rappresentata dalla distinzione netta tra colpa per negligenza e colpa per imperizia, ma che non può omettersi perché richiesta dal legislatore del 2017, che ha consapevolmente disciplinato solo il secondo caso. Il superamento, scrive la Corte, attiene all'inquadramento del caso concreto, perseguito attraverso gli ordinari criteri per la valutazione della prova, del dubbio e della ripartizione dell'onere relativo. In relazione alla sentenza De Luca-Tarabori, la Corte divide il ragionamento seguito relativamente ai limiti applicativi della causa di non punibilità di cui all'art. 590 *sexies* c.p. Essa è esclusa: nelle ipotesi di imprudenza e negligenza; quando l'atto sanitario non sia governato né da linee guida, né da buone pratiche; quando queste ultime siano individuate dal sanitario in modo inadeguato, sia per una scelta sbagliata del terapeuta, sia perché questi non ha tenuto conto di altre linee guida da seguire, sia perché il quadro clinico suggeriva di discostarsi dalle stesse. La sentenza in esame non rinviene, tuttavia, alcuno spazio residuo per l'operare della causa di non punibilità, giungendo alla conclusione di non poter applicare il precetto, offrendo, perciò, una *interpretatio abrogans* dello stesso.

D'altro canto, la sentenza Cavazza, ha sicuramente il pregio di non discostarsi dalla lettera della norma, ma così facendo ne fornisce una interpretazione assolutamente lata, rendendo non punibile qualunque comportamento imperito sanitario, pur se connotato da colpa grave, per il solo fatto che il terapeuta abbia correttamente seguito le linee guida. Tale interpretazione postula una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali che operano con analoghi coefficienti di difficoltà. In realtà, recuperando l'interpretazione letterale, la Corte sottolinea che il legislatore ha inteso introdurre una causa di non punibilità, per le condotte di cui agli artt. 589 e 590 c.p., ritenendo non punibile il comportamento del sanitario posto in essere per imperizia e nel rispetto delle linee guida da seguire nel caso concreto. Mentre, dunque, la legge Balduzzi, circoscrivendo l'operatività dei principi di cui all'art. 43 c.p., aveva introdotto una parziale *abolitio cri-*

minis, la legge Gelli-Bianco, non deroga ai principi generali, ma introduce una scriminante, nell'ottica di contrastare quella che è stata definita la medicina difensiva e, dunque, creare un perimetro di non punibilità, volto a rendere il sanitario più sereno nello svolgere la propria attività professionale. Non è, quindi, condivisibile quanto affermato nella sentenza De Luca-Tarabori: l'art. 590 *sexies* c.p. introduce una causa di non punibilità, subordinata alla individuazione, selezione ed applicazione delle linee guida. Si tratta, cioè, di un percorso scandito per fasi; "la mancata realizzazione di un segmento del relativo percorso giustificata ed è compatibile tanto con l'affermazione che le linee guida sono state nel loro complesso osservate, quanto con la contestuale rilevazione di un errore parziale che, nonostante ciò, si sia verificato, con valenza addirittura decisiva per la realizzazione di uno degli eventi descritti dagli artt. 589 e/o 590 c.p."

L'errore non punibile non può riguardare la fase di selezione delle linee guida, posto che il rispetto di esse dipende dalla adozione di quelle adeguate e, dunque, qualsiasi errore sul punto, dovuto a qualsiasi forma di colpa, conterrebbe *in nuce* la mancata integrazione del requisito del rispetto. L'unica interpretazione possibile, pertanto, si indirizza sulla fase attuativa delle linee guida. La *ratio* di tale conclusione deriva dallo scopo stesso del legislatore: l'esercente la professione sanitaria non deve essere solo accorto ed accurato nel seguire il caso sottopostogli, ma soprattutto preparato sulle *leges artis* ed al loro divenire ed accreditamento nell'ambito della comunità scientifica, con la conseguenza che, qualora operi in modo estremamente corretto e si realizzi un evento lesivo attribuibile causalmente alla sua condotta, per colpa derivante da imperizia, potrà beneficiare della scriminante *de qua*. In particolare, se è vero che il passaggio dalla legge Balduzzi alla legge Gelli-Bianco segna il superamento della distinzione tra colpa grave e colpa lieve, quest'ultima resta comunque contemplata dall'attuale norma. Si giunge, in conclusione, alla valorizzazione del criterio di gradazione della colpa, seguendo quello che, come scrive la Corte, è stato definito "principio di razionalità e regola di esperienza cui attersi nel valutare l'addebito di imperizia", ossia l'art. 2236 c.c.

Un'analisi da condursi in concreto, con l'ausilio del parametro dell'*homo eiusdem professionis et conditionis*, nonché delle condizioni in cui opera il sanitario, il relativo grado di atipicità, novità e pericolo della situazione fattuale, il *quantum* di allontanamento dal comportamento assunto e quello che avrebbe dovuto assumere, le specializzazioni e motivazioni del terapeuta.

Relativamente ai problemi di applicazione della legge più favorevole al reo, ossia il rapporto tra l'art. 590 *sexies* c.p. e l'art. 3 della legge Balduzzi, la Corte ritiene applicabile quest'ultimo, per i comportamenti sorti prima dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, connotati da negligenza o imprudenza, con configurazione di colpa lieve; lo stesso dicasi nel caso di colpa da imperizia, in caso di errore determinato da colpa lieve, caduto sul momento di selezione delle linee guida; ininfluente è, invece, la qualificazione giuridica dello strumento tecnico attraverso il quale giungere all'esonero di responsabilità in caso di colpa da imperizia, ossia dell'errore determinato da colpa lieve nella sola fase attuativa che era esente da responsabilità nel caso contemplato dalla Balduzzi e che è oggi causa di non punibilità per l'art. 590 *sexies* c.p.

Marianna Arpaia

Cartella di pagamento per multe non notificate: il ricorso si presenta entro 30 giorni

Nota a sentenza n. 22080 del 22.09.2017, Corte di Cassazione Civile, SS.UU.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sulla vicenda di un automobilista che aveva dedotto in giudizio di non aver ricevuto alcuna notificazione del verbale di accertamento, posto a base di una cartella opposta, ed in Cassazione censurava la sentenza impugnata che, confermando quella di primo grado, ha reputato inammissibile la sua opposizione in quanto tardiva. Il massimo Consesso è, dunque, intervenuto sul punto anche al fine di dirimere quel contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla giurisprudenza della stessa Corte e che può essere riassunto nei termini che seguono.

In base ad un orientamento, soprattutto della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell'ambito della quale l'indirizzo era consolidato, l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento, notificata dal Concessionario per i verbali di contestazione e volta a contestare che detti verbali non siano stati notificati affatto, o non lo siano stati nel termine previsto dall'art. 201, comma 1, c.d.s., costituisce una contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo, posto a base dell'esecuzione esattoriale, e quindi da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., finalizzata a negare l'esistenza del titolo esecutivo, e pertanto, non soggetta a termini decadenziali. Per altro orientamento,



quello della Terza Sezione Civile, nell'ambito della quale tale indirizzo era ormai consolidato, la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di cui all'art. 201, comma 1, c.d.s., anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque qualificata come opposizione "recuperatoria", ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, e, quindi, soggetta al relativo termine di 30 giorni. Ne consegue che, se la parte ha conoscenza del titolo esecutivo soltanto con la cartella di pagamento o con l'intimazione di pagamento, deve proporre l'opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 (o dell'art. 204 *bis* del c.d.s.), e non l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, c.p.c., con cui non si possono dedurre fatti inerenti la formazione del titolo esecutivo

Queste, in sintesi, sono le premesse della questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite, che, nell'individuare quale fosse la norma procedurale applicabile in caso di opposizione a cartella esattoriale, con la sentenza n. 22080 del 22/09/2017, sono giunte ad enunciare il seguente principio di diritto: "l'opposizione alla cartella di

pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento".

In altri termini: avverso le multe elevate per infrazioni al codice della strada, non notificate, in relazione alle quali il cittadino riceve la cartella di pagamento, va proposto ricorso nel termine di 30 giorni, come previsto dal citato decreto.

Tale azione, tuttavia, non riveste propriamente "natura recuperatoria", essendo preclusa qualsivoglia esame nel merito della sanzione. Se l'ente non fornisce la prova di avere eseguito in modo valido e tempestivo la notifica del verbale di accer-

tamento, la pretesa sanzionatoria è estinta ed il verbale annullato. Le Sezioni Unite spiegano, ponendo la parola fine al contrasto, che il verbale non cessa di esistere per la sola mancata e/o irregolare notifica, in quanto l'art. 203 del c.d.s. riconosce a questo la peculiare natura di titolo esecutivo sufficiente ad attivare la procedura esecutiva da parte dell'amministrazione, tutte le volte in cui non venga impugnato e/o pagato.

Per l'opposizione la competenza è del giudice del luogo della violazione; il rito da osservare per l'introduzione e lo svolgimento del giudizio; il termine per proporre l'opposizione stessa; l'instaurazione del contraddittorio (individuandosi il legittimo contraddittore nell'autorità titolare della pretesa contestata nel suo fondamento); l'oggetto del giudizio (consistente nell'accertamento della responsabilità dell'opponente e, quindi, della fondatezza della pretesa stessa); sono integralmente quelli di cui al menzionato art. 7 del D.Lgs n. 150/2011, se ci si ritrovi in materia di sanzioni stradali (articolo 6 del D.Lgs n. 150/2011, se la questione attenga a sanzioni regolate integralmente dalla legge 689/1981).

Gli Ermellini hanno, peraltro, precisato che rimangono comunque esperibili dal destinatario della cartella di pagamento, emessa su verbale di violazione del codice della strada, i tradizionali rimedi oppositivi offerti dagli artt. 615 e 617 del codice di rito.

Col primo potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra i quali pure la prescrizione ai sensi dell'art. 209 c.d.s. e della legge n. 689 del 1981, art. 28, qualora la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dall'infrazione. In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è compiuta quale motivo di opposizione a sé stante, ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Con il secondo, potranno essere dedotti vizi di regolarità formale della cartella esattoriale stessa. Con la conseguenza che si devono utilizzare le forme proprie attinenti a tali rimedi oppositivi ed osservare i termini ed i criteri di competenza che li disciplinano rispettivamente.

Maria Grazia Coppola

Divorzio: i figli hanno il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile 1, ordinanza 19 febbraio 2018 n. 3922, presidente Scaldaferrì, relatore Sambito

"I figli hanno il diritto a mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori, e cioè quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza".

La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, in persona del presidente dott. Scaldaferrì, con l'ordinanza n. 3922 depositata il 19 febbraio 2018 ha stabilito in maniera brillante che in caso di sentenza di divorzio, i figli debbono conservare il tenore di vita di cui godevano quando i genitori erano ancora una coppia.

Il caso

I Giudici di Palazzo Clodio hanno respinto il ricorso proposto da un padre avverso la decisione della Corte d'Appello di L'Aquila di determinare in euro 600 l'assegno dovuto alla ex moglie per il mantenimento dei due figli con lei conviventi e di porre interamente a suo carico il mantenimento del terzo figlio rimasto a vivere con lui.

La decisione

L'ordinanza in esame è di notevole interesse sotto diversi profili e per diversi ordini di ragione, non solo per il tema trattato, ma, soprattutto, per la linearità dell'iter logico-argomentativo e per la chiarezza espositiva. Con essa, la Cassazione non lascia più adito a dubbi e chiarisce definitivamente che in caso di divorzio dei coniugi, i figli hanno il diritto di mantenere il medesimo tenore di vita del quale godevano prima del divorzio dei genitori. A tal proposito, si rammenta la recentissima Sentenza della Cassazione n. 11504/2017 che ha stravolto il diritto di famiglia, con la quale i Giudici, in caso di divorzio dei coniugi, hanno ritenuto non più applicabile il parametro del mantenimento del "tenore di vita" goduto in circostanza di matrimonio ai fini della determinazione dell'assegno divorzile all'ex. Con la sentenza di divorzio, dunque, il rapporto matrimoniale finisce sul piano personale ma anche su quello economico e di conseguenza, non si può più continuare a tenere di fatto in piedi un vincolo sulla base del pregresso tenore di vita. L'assegno in favore del coniuge più "debole", sarà determinato in base "all'indipendenza o autosufficienza economica" dell'ex coniuge che lo richiede. La sentenza in commento, numero 3922/2018, dunque, è di notevole importanza, in quanto stabilisce che al contrario di quanto avviene per gli ex coniugi, i figli, che non sono parte del divorzio, "hanno il diritto di mantenere il tenore di vita loro consentito dai proventi e dalle disponibilità concrete di entrambi i genitori, e cioè quello stesso che avrebbero potuto godere in costanza di convivenza". Per quanto riguarda la determinazione in concre-

to del mantenimento, poi, i Giudici hanno precisato che non si può non rilevare che “in tema di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli è necessario considerare costi diversi da quelli connessi al mero sostentamento, e, dunque, esigenze relative, anche, all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale”.

Emiliana Matrone

Irrelevanza, ai fini della tutela dell’azione possessoria, della frequenza e delle modalità di esercizio del possesso

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice Monocratico presidente dott.ssa Marianna Lopiano, con l’ordinanza n. cronol. 1491/2018 del 21.02.2018, pronunciata nel procedimento rg n. 3307/2017, avente ad oggetto la domanda di reintegra nel possesso di un’area, così stabiliva: “P.Q.M. Visti gli artt. 669 *sexies*, 669 *octies* c.p.a., 703 c.p.c. e 1168 c.c., 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a S. G. di reintegrare A. A. nel possesso dello spazio retrostante l’ingresso principale del fabbricato in Boscoreale, alla via M., oggetto di controversia (meglio descritto in atti), mediante la rimozione della catena con lucchetto di ferro apposta lungo il varco di accesso e del lucchetto in ferro apposto sulla porta che dallo spazio suddetto consente l’accesso al piano cantinato del fabbricato in comunione tra le parti”. Nel caso specifico, il tribunale riteneva che sulla base delle risultanze acquisite - ovviamente nei limiti della sommarietà di cognizione che caratterizza detta fase dell’azione possessoria e ferma restando la possibilità di approfondimenti istruttori nella eventuale fase di merito - fosse possibile riconoscere in capo alla parte ricorrente una situazione possessoria tutelabile ed attribuire alla parte resistente una condotta privativa. Al riguardo il Tribunale di Torre Annunziata evidenziava che oggetto del giudizio era esclusivamente la dedotta lesione della situazione fattuale di possesso dell’area in contestazione perpetrata mediante l’apposizione di una catena con lucchetto all’ingresso dell’area medesima e di un lucchetto alla porta in ferro che da detta area conduceva al piano cantinato.

Il Giudice, in particolare, segnalava che “poiché ciò che rivela ai fini del decidere è la sola situazione fattuale, la cognizione del giudicante non può che essere limitata ai profili significativi in tal senso, restando sostanzialmente preclusa ogni valutazione sugli aspetti petitori”.

Il Giudicante, a questo punto, ricordava che le azioni possessorie erano destinate ad assicurare

l’immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatti del potere sulla cosa, espresso in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di diritto reale. “Di qui la irrilevanza, ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, della frequenza e delle modalità di esercizio del possesso, essendo l’azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale, sempre che il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell’avente diritto (Cass. 15.06.1991 n. 6772; Cass. 21.05.1987 n. 4625) e che il ricorrente fornisca adeguata dimostrazione di siffatto godimento”.

Ciò premesso, il Giudicante soggiungeva che “si ha ... spoglio del possesso, tutelabile ex art. 1168 c.c., ogni qual volta l’aggressione alla sfera possessoria incida direttamente sulla cosa costituente oggetto del possesso, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possesso, essendo ravvisabili i requisiti della violenza e clandestinità dello spoglio in qualsiasi attività costituente espressione di un antagonismo consapevole, manifesto o subdolo con la volontà, espressa o presunta, del possessore o del detentore (lo spoglio deve cioè essere compiuto con atti contrari alla volontà espressa o tacita del possessore e all’insaputa di questi).

Ebbene, secondo il convincimento del Giudice Monocratico una situazione di tal fatta sarebbe proprio quella prospettata nel ricorso introduttivo di lite. Passando, quindi, ad esaminare nel merito la fondatezza della doglianza atorea, il Giudice osservava che i fatti dedotti in ricorso trovavano adeguato riscontro nelle dichiarazioni precise e circostanziate rese dagli informatori indicati dal ricorrente. All’affermazione del ricorrente, il resistente opponeva di aver sempre utilizzato e goduto in maniera piena ed esclusiva dell’immobile in questione, escludendo che il bene fosse stato mai utilizzato dalla parte ricorrente, al di fuori degli atti di normale tollerabilità discendenti dai rapporti familiari esistenti tra le parti e dai doveri di buon vicinato. Pertanto, secondo la tesi del resistente, la parte ricorrente non era legittimata ad agire nel giudizio possessorio in quanto ella non aveva mai iniziato a possedere il bene in questione, se non per mera tolleranza grazie ai rapporti di amicizia, di affinità e di buon vicinato esistenti tra le parti. Per il Giudice singolo, invece, l’assunto del resistente non avrebbe trovato adeguato riscontro nelle dichiarazioni rese dagli informatori indicati dallo stesso resistente, che venivano ritenuti inattendibili.

Sulla scorta di tanto, il Giudicante reputava con-

figurabile nella fattispecie gli estremi dello spoglio di cui all’art. 1168 c.c.

In realtà, tale decisione presta il fianco a diverse critiche, relative innanzitutto alla errata valutazione delle prove raccolte, ma anche all’omessa valutazione del *fumus boni iuris* della parte ricorrente, cioè a dire la non palese infondatezza della pretesa dal punto di vista della legittimazione. In sostanza, il Giudice Monocratico avrebbe dovuto accertare con maggiore puntualità che il ricorrente fosse realmente possessore o detentore qualificato e non già che il possesso fosse frutto di mera tolleranza, come sostenuto dal resistente. Infatti, ai sensi dell’art. 1144 c.c. non possono costituire la base per l’acquisto del possesso gli atti compiuti con l’altrui tolleranza.

È ormai pacifico in giurisprudenza che il rapporto di amicizia o di tolleranza derivanti da cd. rapporti di buon vicinato non costituiscono atti di possesso. Appare utile, quindi, rammentare la giurisprudenza formatesi in materia.

Orbene, “colui il quale propone l’azione di reintegra nel possesso è tenuto a dimostrare specificamente il proprio precedente esercizio del potere di fatto sulla cosa, che va escluso in presenza di un godimento della stessa di modesta portata riconducibile alla tolleranza dell’avente diritto” (Tribunale di Nola, sez. II, 05/02/2008).

Ancora, “gli atti di tolleranza che secondo il disposto di cui all’art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso traggono origine da un atteggiamento di condiscendenza del proprietario, da rapporti di amicizia e di buon vicinato a fronte di limitate e saltuarie ingerenze altrui e consistono in un godimento di portata modesta e tale da incidere molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare o possessore. Le ingerenze saltuarie e limitate compiute con l’altrui tolleranza non danno luogo, invero, a una situazione possessoria poiché non socialmente valutabili quali affermazioni di potere sulla cosa” (Tribunale di Cassino, 16/11/2009, n. 995).

In altri termini, se un soggetto esercita un potere di fatto su di un bene per mera tolleranza del proprietario, la condotta del primo non integra gli estremi del possesso e conseguentemente non vale ai fini del possesso ad *usucapionem*.

Su questo tema si è pronunciata anche la Suprema Corte, con l’interessantissima sentenza n. 13371 del 4 agosto 2015. Orbene, i Supremi Giudici ribadiscono che, in linea generale, l’altrui tolleranza sia inidonea all’acquisto per usucapione. Gli atti di tolleranza si caratterizzano per un comportamento accondiscendente del titolare effettivo, il quale per mera cortesia, amicizia, buon vicinato, parentela, opportunità consente

ad altri un godimento di modesta portata che incide marginalmente sul suo diritto.

La mera *permissio* da parte del proprietario, a favore di amici o vicini, esclude qualsivoglia pretesa possessoria sottesa al godimento che questi ultimi ne abbiano tratto.

La semplice tolleranza è connotata dalla transitorietà e dall’occasionalità, non già da un esercizio sistematico e reiterato del potere di fatto sulla cosa.

Ad esempio, “non inizierà a possedere una servitù di passaggio il vicino di casa che passa sul fondo confinante, non per inerzia del proprietario, ma solo grazie al rapporto di amicizia o comunque di tolleranza derivante dai cosiddetti rapporti di buon vicinato” (cfr. Gazzoni; Cass. 8194/2001).

Conclusivamente, dunque, è possibile affermare che non possono costituire atti di possesso di una servitù di passaggio quelli compiuti con la tolleranza del proprietario del fondo, in quanto per tolleranza deve essere intesa la transitorietà, la saltuarietà ed il contegno dell’avente diritto, che benché passivo, deve atteggiarsi come *permissio*, legittimante nel terzo l’affidamento circa la mera condiscendenza del *dominus*, ferma restando così la possibilità che subentri in ogni momento la proibizione del comportamento tollerato (Cass. 12133/1997).

L’ordinanza in esame è attualmente oggetto di reclamo avanti al Collegio del Tribunale di Torre Annunziata, per cui restiamo nella trepidante attesa di conoscere l’esito della prefata vicenda processuale, di cui se ne darà riscontro nel prossimo numero.

Giuseppina Romano

La rilevanza probatoria delle conversazioni intervenute su whatsapp nell’ambito del processo penale e la loro modalità di acquisizione

Suprema Corte di Cassazione Sezione Penale n. 49016/2017e n. 1822/2018

La circostanza che gli sms nonché le chat di messaggistica istantanea, possono costruire un’utile fonte di prova in giudizio è un principio oramai consolidato nelle aule di giustizia civile, suffragato anche dall’avallo di alcune sentenze della Cassazione. Ma in che modo è possibile acquisire in maniera corretta una conversazione whatsapp come prova in un processo penale? Quali accorgimenti osservare affinché tali elementi probatori siano al riparo da ogni eccezione di rito e di merito e siano concretamente utilizzabili in un’ottica



J. Suter,
Spiaggia sotto i cappuccini
ad Amalfi,
Kunsthhaus, Zurigo

dibattimentale? Viviamo nell'era dei contenuti multimediali, dove l'interazione tra utenti, lo scambio e la diffusione di risorse, informazioni, notizie, immagini, video e contenuti di ogni sorta avviene in modo istantaneo, immediato e, molto spesso, incontrollato senza filtri, né censure. Dispositivi in grado di filmare e/o registrare, in qualsiasi momento ed in qualunque luogo, fatti, cose, persone e situazioni sono alla portata di tutti e sfuggono ad ogni controllo. In una realtà interattiva dove i contenuti registrati con il cellulare possono essere acquisiti, salvati e addirittura manipolati e ritrasmessi a velocità impressionante, è fondamentale per la Giustizia riformarsi, adeguarsi ed evolversi con la stessa velocità. Diventa di assoluta indispensabilità, interrogarsi soprattutto sulla utilizzabilità dei contenuti filmati o registrati con i dispositivi elettronici nell'ambito forense ed in particolare nell'ambito del procedimento penale. Di tale attualissimo argomento si è occupata, ancora una volta, la Cassazione Penale nella recente sentenza n. 49016/2017 e nella ancor più recente sentenza n. 1822/2018, affermando il principio per cui ai fini dell'utilizzabilità delle chat intercorse sul canale

informatico whatsapp è indispensabile l'acquisizione del supporto telematico o figurativo. Nel caso di specie, il giudice di merito, in assenza del supporto magnetico, aveva deciso di non acquisire in giudizio la trascrizione della conversazione telematica intercorsa tra l'imputato del reato di stalking e la persona offesa, chat che la difesa voleva versare agli atti del processo per dimostrare l'inattendibilità della vittima. Per gli Ermellini la decisione del tribunale di primo grado è ineccepibile: la trascrizione non può fare ingresso nel giudizio.

Per l'utilizzabilità dibattimentale della chat ai fini decisori è indispensabile l'acquisizione del supporto telematico o figurativo. Deve, infatti, osservarsi che, per quanto la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisca una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale, atteso che l'art. 234 c.p.p., comma 1, prevede espressamente la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro

mezzo (in tema di registrazione fonica cfr. Sez. 1, n. 6339 del 22/01/2013, Pagliaro, Rv. 254814; Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243256), l'utilizzabilità della stessa è, tuttavia, condizionata all'acquisizione del supporto, telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale (Sez. 2, n. 50986 del 06/10/2016, Rv. 268730; Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015 - dep. 2/02/2016, Pepi, Rv. 265624). Tanto si impone, secondo il ragionamento dei Giudici del Palazzaccio, ai fini del controllo dell'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto, onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato. Indubbiamente, a livello di principio, la decisione della Suprema Corte non può che essere condivisa poiché, come noto, le prove digitali sono caratterizzate, da una intrinseca fragilità che rende le stesse facilmente soggette ad alterazioni e danneggiamenti anche da parte degli stessi investigatori che, se non adeguatamente preparati, possono compromettere ed inquinare, inconsapevolmente, la scena criminis.

Quando si adotta la tecnologia informatica memorizzando su supporti ottici o magnetici il contenuto informativo (astratto) di un qualsiasi documento, diviene necessario distinguere tra contenuto e contenitore. Il salto logico da compiere diviene così quello di superare quel binomio, un tempo ritenuto imprescindibile, tra supporto materiale e contenuto informativo del documento. In altre parole, in questa dimensione il contenuto dell'elemento di prova prescinde dalla sua realtà materiale in quanto quest'ultima ne rappresenta solo il suo contenitore occasionale. A questa considerazione bisogna aggiungere anche il fatto che gli elaboratori elettronici riescono a comunicare tra loro e a memorizzare le informazioni solo attraverso la traduzione delle informazioni in una lunga serie di bit. Ogni informazione che deve essere elaborata da un computer deve necessariamente essere tradotta in simboli binari. In questa prospettiva, quindi, un elemento di prova digitale non è altro che un'informazione tradotta in un linguaggio comprensibile alla macchina ma non immediatamente percepibile dall'uomo che, pertanto, avrà bisogno di un mediatore per comprenderne il contenuto. Quello che accade, come in precedenza osservato, è una netta separazione tra l'informazione astratta (il contenuto) e il supporto materiale che di volta in volta potrà contenerla e rappresentarla in forma intelligibile all'essere umano. La caratteristica principale dell'elemento di prova in questione è quello di

essere una realtà facilmente manipolabile ed alterabile. La prova informatica, quindi, per essere effettivamente "prova" in sede processuale dovrà possedere alcune rilevanti ed imprescindibili caratteristiche, tra le quali un ruolo di particolare rilevanza è rivestito dall'integrità. Come deve essere garantito e protetto l'aspetto fisico e tradizionale delle prove contenute nell'ambito della scena criminis, egualmente si devono garantire l'integrità degli elementi di prova informatici. I momenti critici ruotanti attorno all'utilizzo processuale di queste prove riguardano, quindi, principalmente la fase della raccolta e della loro conservazione. Gli accorgimenti che devono essere presi riguardano l'adozione di un sistema idoneo a garantire l'integrità e la non alterabilità della prova acquisita in modo da poterla usare con sicurezza nell'ambito dell'evolversi dell'indagine. Un secondo accorgimento è quello di operare sulle copie e non con i file originali. Occorre però precisare che non si tratta di semplici copie ma di immagini che riproducono esattamente il contenuto, espresso in formato digitale, del supporto di memorizzazione oggetto d'indagine. Si tratterà, quindi, di avere a disposizione una copia non solo fisica ma anche logica del supporto in modo da poter esaminare anche le eventuali parti che risultano vuote ma che in realtà, ad un esame più approfondito, potrebbero celare file o parti di essi cancellati. Questi principi fondamentali rientrano nell'ambito di quella che possiamo definire una vera e propria scienza e cioè la computer (o meglio ancora digital) Forensic che, tra l'altro, ha trovato il proprio fondamento normativo nell'art. 8 della legge 48/2008 che ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 247 c.p.p. - a mente del quale "quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, né è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione" - nonché l'art. 254 bis del c.p.p. secondo cui "l'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro presso i fornitori di servizi telematici informatici o telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico e ubicazione, può stabilire per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. È comunque ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali". Degno di nota è, altresì, l'art. 9 della stessa legge

che ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 352 c.p.p. secondo cui "nella flagranza del reato ovvero nei casi di cui al comma 2, quando sussistono le altre condizioni e presupposti ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione degli originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione dei sistemi informatici e telematici ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questa si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi" ed integrato il comma 2 dell'art. 354 c.p.p. rubricato "accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose, sulle persone" stabilendo che "in relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria, adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità".

Quanto alla natura probatoria, i messaggi di whatsapp e gli sms acquisiti dalla memoria del telefono dell'indagato sottoposto a sequestro devono essere considerati come documenti, con conseguente applicazione dell'art. 234 c.p.p.

È quanto definitivamente chiarito dalla Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 1822/2018. Più nel dettaglio, ai predetti messaggi rinvenuti in un telefono sottoposto a sequestro, non si applica la disciplina prevista dall'art. 254 c.p.p. sul sequestro di corrispondenza, in quanto la nozione di corrispondenza "implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito". Alla loro acquisizione, aggiungono gli Ermellini, non si estendono neppure le norme sulle intercettazioni, in quanto queste ultime hanno ad oggetto "la captazione di un flusso di comunicazioni in corso", mentre se si recuperano i messaggi da un telefono sequestrato non si fa altro che acquisire il dato che documenta quei flussi *ex post*, recuperandolo dalla memoria in cui è conservato. Trattandosi di prove documentali dunque, per esse non si pone mai un problema di ammissibilità, ma soltanto di utilizzabilità.

Con ciò si intende significare che è soltanto in sede di decisione e, quindi di valutazione finale di tutte le prove acquisite, che il giudice dovrà tenere e dare conto della possibilità o meno di utilizzare il documento, sotto i profili della ritualità della produzione, della rilevanza e soprattutto della integrità della prova.

Eleonora Stefanelli

Sulla configurazione dell'illecito disciplinare in tema di professione forense: la risposta delle Sezioni Unite

Nota a SS. UU. Cassazione Civile, n. 31227 del 29 dicembre 2017

Il caso

La questione trae origine dall'impugnazione di un avvocato avverso una pronuncia emessa dal Consiglio Nazionale Forense, avendo, quest'ultimo, rigettato il ricorso avanzato dallo stesso avverso la sentenza del Consiglio dell'ordine che gli infliggeva, quale sanzione disciplinare, la sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per tre mesi.

Nel dettaglio, all'esercente la professione legale veniva contestata la violazione degli artt. 6, 8 e 36, canone 1^o, C.N.F. sull'assunto che si sarebbe occupato di questioni non riguardanti l'incarico effettivamente ricevuto. Situazione, quest'ultima, aggravata da specifiche circostanze, ovvero dal fatto che avrebbe agito in mancanza di specifico mandato nonché predisponendo una nota spese ricomprensive anche questioni non legate all'incarico ricevuto. Altresì, gli veniva contestata la violazione degli artt. 6^o, 8^o e 43, comma 2^o, C.N.F. atteso che il professionista avrebbe richiesto al cliente il pagamento di somme non solo non dovute bensì anche sproporzionate, in quanto calcolate sul valore dell'intero patrimonio immobiliare e non già in relazione alla quota di pertinenza dell'assistito.

Di seguito le motivazioni addotte dal professionista a fondamento del ricorso.

In prima battuta, il ricorrente lamentava una duplice violazione: per un verso, la mancata osservanza delle norme cristallizzate nell'abrogato codice deontologico forense nonché nel nuovo codice deontologico forense; per altro, la contraddittorietà e la illogicità della decisione assunta dal C.N.F. nella parte in cui considerava come non dovuto il compenso, trattandosi, a detta del ricorrente, non già di corresponsione abusiva e/o sproporzionata rispetto alla prestazione professionale esercitata e all'incarico ricevuto ma, al contrario, di compenso commisurato all'attività effettivamente svolta.

In secondo luogo, il ricorrente deduceva violazione di legge per illogicità e sviamento di potere con riguardo ai principi operanti in tema di applicazione delle tariffe forensi. Ancor più, a sostegno della propria pretesa, censurava il criterio di calcolo impiegato dal C.O.A. nella valutazione della



propria condotta.

Ancora, poneva quale terzo motivo di ricorso la violazione di legge in relazione al principio di tipicità degli illeciti e sanzioni disciplinari ed ai criteri applicativi della nuova disciplina positivizzata dal codice deontologico forense.

Infine, con l'ultimo motivo adduceva la violazione di legge in merito alla proporzionalità della sanzione irrogata a suo carico dagli organi disciplinari.

La soluzione

I Giudici di legittimità nel pronunciarsi in merito al ricorso proposto dal professionista hanno proposto per una soluzione di segno negativo, rigettando, nella sostanza, i motivi dedotti dallo stesso. Nello specifico, venendo al primo motivo, il Supremo Consesso ha ritenuto che la pronuncia del Consiglio Nazionale Forense non poteva considerarsi contraddittoria nella motivazione, tenuto conto anche dell'espressione "competenze non

dovute", quale passaggio argomentativo impiegato dallo stesso C.N.F. nella sentenza.

Di guisa che a quest'ultimo, a detta dei giudici di Cassazione, non poteva attribuirsi una confusione argomentativa al C.N.F. nella valutazione delle due diverse contestazioni, rappresentate, rispettivamente, dall'aver svolto attività professionale oltre i limiti del mandato ed avere richiesto competenze non rispondenti ai parametri fissati dal tariffario forense. In merito alla seconda motivazione, poi, gli Ermellini hanno inteso sottolineare il valore rafforzativo della pronuncia del C.N.F., soprattutto nella parte in cui viene ad essere richiamata la disciplina operante in tema di tariffe forensi e criteri determinativi (di cui al d.m. n. 127/2004) nonché gli orientamenti di matrice giurisprudenziale. Dunque, hanno ritenuto che fosse corretto l'iter logico argomentativo avallato dal Consiglio Nazionale Forense, giungendo così ad affermare l'eccessività delle competenze richieste dal ricorrente sull'assunto che questi avrebbe

impiegato uno scaglione scorretto nella determinazione del valore della controversia. Ovvero, avrebbe calcolato l'onorario tenendo conto dell'intero valore del patrimonio immobiliare e non - come invece avrebbe dovuto fare - della singola quota di pertinenza del proprio cliente.

Relativamente alla terza doglianza, il Supremo Consesso argomenta la propria soluzione riprendendo quanto già ampiamente sostenuto da pregressi orientamenti giurisprudenziali in materia di tipicità degli illeciti e sanzioni di natura disciplinare nonché di criteri dettati dal rinnovato codice deontologico forense.

Partendo dal primo profilo (tipicità illeciti e sanzioni disciplinari), i giudici di legittimità sottolineano la consolidata tesi secondo cui ai Consigli locali dell'Ordine degli Avvocati sono attribuite essenzialmente funzioni di carattere amministrativo e non già giurisdizionale; difatti, questi ultimi esercitano i propri compiti nei confronti di professionisti appartenenti all'ordine forense locale e, dunque, nell'ambito di un gruppo composto da professionisti e in funzione della salvaguardia degli interessi facenti capo agli stessi.

Di qui, la conclusione per cui la funzione disciplinare esercitata da siffatti organismi è da doversi qualificare in termini di manifestazione di una *potestas* pubblica, attribuita loro *ex lege* al fine di dare attuazione al rapporto che si instaura tra il professionista e il relativo ordine in virtù dell'appartenenza a quest'ultimo.

Passando alla seconda problematica, involgente la portata applicativa delle disposizioni cristallizzate nel nuovo codice deontologico, la Cassazione sottolinea che anche queste ultime assolvono alla medesima finalità della pregressa normativa; più precisamente, rimangono ancorate alla logica della tipizzazione degli illeciti deontologici degli avvocati.

Difatti, come abilmente messo in evidenza dai giudici, è possibile operare una contestazione dell'illecito anche sulla base della norma di chiusura, la quale recita testualmente che "la professione forense deve essere applicata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della correttezza e leale concorrenza". Collegamento che può essere operato in ragion del fatto che la nuova normativa (entrata in vigore il 16 dicembre 2014) prevede a chiare lettere, agli artt. 9 e 12, i doveri sanciti dalla precedente legge 247 del 2012, legittimando, di fatto, la trasposizione delle vecchie norme nel nuovo codice deontologico⁵.

In conclusione, anche con riferimento al quarto motivo, con il quale il ricorrente lamentava una violazione del principio di proporzionalità da

parte del C.N.F. nell'applicazione della sanzione, la Cassazione propende per un non accoglimento. Sostiene, infatti, che il Consiglio Nazionale Forense abbia operato una legittima graduazione della pena, in aderenza al criterio sancito dall'art. 21 del codice deontologico, con la conseguenza che non possa discorrersi di valutazione abnorme del C.N.F. Al riguardo, il S.C. pone un importantissimo principio di diritto, già consacrato da giurisprudenza tradizionale, secondo il quale "le deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale Forense, con le quali lo stesso procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi, vanno inquadrate quali regolamenti e, dunque, quali legittime fonti secondarie di produzione giuridica". E ciò in ragione di due ordini di considerazioni. Da un lato, che le deliberazioni assunte dal C.N.F. non determinano una lesione del principio di legalità, ancor più quando intervengano in materia disciplinare (si veda, sul punto, Cassazione, SS.UU., n. 9097/2005).

Dall'altro, che il Consiglio Nazionale Forense - seppur autorità non statale - è dotata di autonomi poteri su materie regolamentate da leggi speciali. Argomentazione, quest'ultima, che ha condotto la stessa giurisprudenza a discorrere più volte di organismo cui spettano specifici compiti, ivi compresa la definizione dei "criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l'associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi".

1 Art. 36. Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti 1. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

2 Art. 6. Doveri di evitare incompatibilità 1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo. 2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

3 Art. 8. Responsabilità disciplinare della società 1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice. 2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

4 Art. 43. Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega 1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

5 Si pensi, al riguardo, anche alle disposizioni riguardanti il sistema sanzionatorio. Difatti, anche in tal caso il nuovo codice deontologico risulta essere ispirato alla tendenziale tipizzazione delle sanzioni, laddove le norme in esso contenute rinviano alla disciplina della pregressa normativa. Più precisamente, agli artt. 20 e 21 della legge 247 del 2012, consentendo, in tal modo, di rapportare la sanzione alle condizioni soggettive dell'incolpato e alle circostanze in cui si sono realizzati i fatti contestati.

Dottrina

Adriano Giallauria

I poteri di vigilanza ex art. 337 c.c.: l'attività del Giudice Tutelare

Nel nostro ordinamento, la tutela della famiglia ovvero della prole ha sempre destato nel nostro legislatore una particolare forma di protezionismo verso i più deboli. Infatti, nelle crisi endofamiliari irreparabili, culminate nello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, nella stragrande maggioranza delle volte, la prole, viene utilizzata come "merce di scambio" o meccanismo di ritorsione verso il coniuge antagonista.

Per arginare tale fenomeno, il legislatore è intervenuto con la novella codicistica di cui all'art. 337 *ter*, Libro I, Titolo IX, Capo II, c.c., rubricato: "provvedimenti riguardo ai figli". In prima *facie*, va chiarita in questa sede, che lo strumento di cui all'art. 337 c.c. deve considerarsi alternativo allo strumento enucleato dall'art. 612 c.p.c.

Una delle problematiche, quindi, che deve essere affrontata a seguito disgregazione coniugale, è la vigilanza sull'esecuzione dei provvedimenti decisi dal G.O. in ordine al mantenimento della prole ovvero l'interesse e la salvaguardia psicofisica di quest'ultima. Qualora, tali provvedimenti vengano eseguiti, *nulla quaestio*. Il problema, quindi, si pone, allorquando, tra i due coniugi, ve ne sia uno inadempiente circa gli obblighi stabiliti dal Giudice di merito.

Ma qual è la linea di demarcazione che giustifica l'intervento del Giudice Tutelare? Qual è l'effettiva "separazione" dei poteri?

Orbene, sul punto, la Giurisprudenza, ormai concorde e unanime, ritiene che, nel caso in cui il giudizio di separazione o di divorzio sia ancora in corso, il Giudice competente a far eseguire e vigilare sui provvedimenti è lo stesso Giudicante del procedimento incardinato.

L'art. 337 c.c., rubricato: Vigilanza del Giudice Tutelare, espressamente recita: "il Giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni.

Dalla norma succitata si rileva che la tutela di vigilanza rappresenta una forma speciale e residuale di tutela, che demarca poteri minimi in ordine alla funzione di intervento del Giudice Tutelare.

Ed infatti, il Giudice Tutelare deve verificare non solo il rispetto dei provvedimenti del Giudice Ordinario da parte del genitore investito e le modalità di esecuzione (obblighi attivi), ma anche il caso contrario ovvero in seguito ad una pronuncia di decadenza della potestà genitoriale, che

siffatti poteri non vengano da lui eseguiti sulla prole in spregio a quanto disposto dallo *iudex* (obblighi passivi). Quindi, il potere di vigilanza del Giudice Tutelare si concretizza in un'attività di controllo attivo sul rispetto da parte dei destinatari di tali doveri.

Tale potere cd. di vigilanza attiva del Giudice Tutelare, quindi, si sostanzia in una sorta di meccanismo di controllo che esula da poteri decisori finalizzati all'emissione di provvedimenti, o comunque, di intervento modificatorio delle condizioni stabilite dal G. O. per le questioni di primaria importanza. (Cass. Civ., sez. I, Sent. n. 6306/1985).

Ovviamente, il *discrimen*, resta quello di stabilire quali sono le questioni di primaria importanza che il Giudice Tutelare non ha facoltà di poter sottomettere al proprio potere decisionale del suo ufficio. Tali sono: l'affidamento, il collocamento e il *quantum* dell'assegno di mantenimento. Non rientrano le questioni accessorie o meramente esecutive nelle quali va inclusa anche la fattispecie dei tempi di frequentazione della prole con i rispettivi genitori, su cui il Giudice Tutelare può avvalersi dell'aiuto dei servizi sociali (Trib. Min. Perugia, 13 giugno 1997, RGU, 1998, 17).

Invero, a confermare l'importanza del Giudice Tutelare in ordine al controllo sui provvedimenti emessi dal Giudice Ordinario, vi è l'art. 337 *ter* c.c., il quale nella sua formulazione codicistica legittima ancora di più la funzione di controllo e di vigilanza attiva che il Giudice Tutelare ha nei confronti di quanto stabilito dal Giudice Ordinario.

Infatti, proprio in virtù di tale dettato codicistico, nella parte in cui prevede la "trasmissione della copia del provvedimento, a cura del P.M. al Giudice Tutelare", si palesa ancora di più l'importanza del Giudice Tutelare e delle funzioni ad esso attribuite ex art. 337 c.c., funzioni di certo che non lo qualificano come un mero "vigilante" senza poteri di intervento alcuno.

A corroborare siffatta importanza, infine, è intervenuta Giurisprudenza a Sezioni Unite, le quali, sottolineando ancora il cd. concetto di "vigilanza attiva", hanno ritenuto che: "il Giudice Tutelare, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 337 c.c., può validamente esercitare, per l'appunto, una vigilanza attiva, idonea cioè ad adottare tutti i provvedimenti che, senza modificare il regime stabilito in sede di cognizione, valgano a consentire l'applicazione, avvalendosi (ex art. 344 c.c.) dell'ausilio di soggetti deputati alla cura degli interessi contesi che non operino solo al fine di conoscere la situazione ma anche concretamente, per superare le eventuali resistenze delle parti all'applicazione del regime previsto..." (Cass. Civ.,



SS.UU., 16 luglio 2012, n. 12104). Pertanto, è pacifico poter asserire, conformemente a quanto affermato dagli Ermellini, che il Giudice Tutelare, non solo ha una funzione di garanzia rispetto alle tutele stabilite dal Giudice Ordinario, ma nel contempo assume una figura propulsiva, affinché, i destinatari di tali obblighi, li attuino in un'ottica di salvaguardia dell'interesse principale della prole: l'unica parte fragile di un rapporto di *coniugio* già naufrago.

Angelo Mondelli

Il reato di abbandono di persone minori o incapaci

Il primo comma dell'art. 591 del codice penale, individua una fattispecie criminosa che punisce "chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". Al secondo comma viene specificato che "alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di

lavoro", mentre al terzo viene stabilito "che la pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte".

Infine, l'ultimo comma dispone che le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

La norma *de quo* tutela come bene giuridico la vita e l'incolumità di persone incapaci di attendervi da sole, per ragioni di età o per altre cause che vengono espressamente individuate dal legislatore. Giova precisare che, secondo la parte dominante della giurisprudenza in materia, la norma tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. Il reato è di pericolo, infatti la condotta di abbandono è penalmente rilevante quando ne consegua una situazione di pericolo per l'incolumità del minore o della persona incapace di provvedere a se stessa.

Si tenga presente che seppur indicato nell'articolo il termine "chiunque", la figura criminosa ipotizzata si rivolge solo ed esclusivamente nei confronti di chi, all'atto del compimento del reato (proprio), è dotato di definite qualità o abbia una certa relazione con il soggetto passivo, ovvero, ne abbia la cura, la custodia o ne possieda l'affida-

Anna Navarra

La rivoluzione del web 2.0 e riflessi penali

Il termine web 2.0, ormai facente parte del linguaggio comune, è espressione di un concetto assai ambiguo che, di fatto, si è prestato a rilevanti interpretazioni rese attuali da studi e ricerche in materia. Laddove se ne voglia offrire una ricostruzione sommaria esso va definito quale insieme di strumenti tecnologici che permettono di incrementare l'interazione tra sito e utente e di utilizzare i mass media in modo innovativo. Più specificatamente, ci si riferisce a blog, social network, siti di condivisione di file multimediali, nonché a piattaforme che permettono agli utenti di interagire tra di loro e con le diverse realtà virtuali. Un uso della tecnologia, dunque, che si riflette inesorabilmente nel contesto sociale, psicologico ed interpersonale, giacché, grazie alla sua diffusione cambiano i rapporti tra gli individui, si possono abbattere le distanze geografiche oltre alle stesse gerarchie sociali, spesso cadono timidezze e ci si sofferma maggiormente su quanto gli altri sostengono, si ha modo di riflettere sui propri pensieri, ci si apre alle opinioni degli altri, si amplifica e si potenzia la possibilità di crescere e di apprendere. Tuttavia, talvolta lo stesso può divenire mezzo per atti aggressivi e molesti e nascondendosi dietro un possibile anonimato o dietro l'assenza di contatto fisico con gli altri non si pongono freni alle proprie inibizioni. Internet non va considerato *sic et simpliciter* un "mondo virtuale" con scarsa interazione con il mondo reale. Affermando il contrario, in una rete considerata quale "simulatore" di realtà, ogni declinazione del concetto di responsabilità andrebbe sostanzialmente svuotandosi di ogni contenuto. In tal senso la navigazione on line verrebbe considerata come un'attività tendenzialmente innocua, priva di ricadute sulla realtà e svincolata da ogni qualsivoglia regola che disciplina comunemente la vita di relazione. Così non è, in quanto l'utilizzo non consapevole di strumenti informatici ben può essere finalizzato al perseguimento di finalità illecite. A riguardo, in dottrina si parla comunemente di *computer crimes*, fenomeno, questo, recepito legislativamente attraverso l'introduzione, nel codice penale (legge 547/1993 e dalla legge 48/2008, ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica). Le fattispecie ascrivibili a questa *species*, in particolare, sanzionano anche condotte poste in essere on line o comunque servendosi di strumenti informatici. Soggetto attivo del reato può essere chiunque e

mento nel territorio dello Stato per diverse ragioni, avendo in tal modo una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo, che è indicato proprio ai citati primo e secondo comma dell'articolo in analisi. Per quanto concerne la condotta delinquenziale da rilevare al momento del compimento dell'azione criminosa, essa consiste nell'abbandonare le citate persone, lasciandole in balia di se stesse o di terzi e non essere quindi in grado di provvedere adeguatamente alla loro assistenza, consentendo in tal modo di definire una situazione di pericolo.

A questo punto occorre soffermarsi sulla nozione di "abbandono", necessaria per integrare un'azione che vada a contrastare con il dovere giuridico che si dovrebbe necessariamente avere che ovvero quello di cura o di custodia che incombe sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche solo potenziale, per la vita o l'incolumità della persona da tutelare.

Una precisazione su tale affermazione è doverosa in quanto, mentre l'abbandono nel caso dei minori degli anni quattordici è individuato categoricamente dalla legge, prevedendolo espressamente quale *condicio sine qua non*, derivandone quindi una condizione di protezione assoluta che incombe nei confronti del minore, ma anche tutti coloro che hanno il minore sotto il proprio controllo anche nel caso di semplici occasioni di fatto, nel caso invece di abbandono di un soggetto incapace, sulla persona che deve provvedere allo stesso incombe un preciso e ben determinato obbligo giuridico di cura o di custodia. Se l'abbandono è temporaneo occorre invece acclarare se la temporaneità crei uno stato, anche solo potenziale, di pericolo per l'incolumità della persona abbandonata. La dottrina maggioritaria in materia ritiene che la posizione di garanzia è intesa come l'obbligo giuridico che grava su specifiche categorie di soggetti, previamente forniti degli adeguati poteri giuridici, di impedire eventi lesivi di beni altrui, affidati alla loro tutela per l'incapacità dei loro titolari di proteggerli adeguatamente. Il dolo è generico e va inquadrato nella coscienza e la volontà di abbandonare chi non ha la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la vita o per l'incolumità di cui si abbia la percezione. Secondo lo scrivente la norma esaminata tutela in modo ben definito le persone che sia per l'età anagrafica che per determinate categorie ben individuate dalla norma occorre tutelare, perché non sono in grado di poter provvedere autonomamente a loro stessi, potendo generare, per tale motivo, un pericolo, anche solo potenziale alla loro incolumità.

Sitografia: Altalex

non è necessario avere particolari conoscenze informatiche o comunque essere dotato di strumenti tecnologici particolarmente evoluti o indisponibili ai più. Si pensi, ad esempio, al reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615 *ter* c.p., il quale ben può essere configurabile nella condotta dello studente che accede alla casella di posta elettronica della scuola o al registro elettronico, senza averne l'autorizzazione e quindi abusivamente, e, contro la volontà anche tacita degli aventi diritto ad escluderne l'accesso.

Ciò premesso appare opportuno precisare che, però, non tutti gli illeciti penali che possono essere commessi durante la navigazione sono ascrivibili alla *species* dei "reati informatici" sussistendo diverse fattispecie di reato, già previste da codice penale, prima dell'avvento dell'uso diffuso e massivo della rete e che, tuttavia, possono trovare applicazione anche relativamente a condotte poste in essere on line. Il riferimento, ad esempio, è al delitto di sostituzione di persona, disciplinato dall'art. 494 c.p. il quale dispone: "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno". Soprassedendo dall'analisi della fattispecie, è comunque agevole notare l'assenza di riferimenti alla rete; tuttavia, la norma può trovare applicazione anche in casi in cui la condotta incriminata sia stata posta in essere tramite "mezzi informatici". In tal senso, utile è il riferimento ad una recente pronuncia della V Sezione penale della Corte di Cassazione, inerente al caso di un falso profilo aperto su Badoo.

La Suprema Corte, delineando le premesse in fatto della decisione, afferma che, nel caso di specie "il ricorrente ha creato un profilo sul social network Badoo denominato [...], riproducendo l'effigie della persona offesa, con una descrizione tutt'altro che lusinghiera e, con tale falsa identità usufruiva dei servizi del sito, consistenti essenzialmente nella possibilità di comunicazione in rete con altri iscritti (indotti in errore sulla identità) e di condivisione di contenuti (tra cui la stessa foto della persona offesa)" (Cass., sez. V pen., sentenza n. 25774/2014). Nella citata sentenza viene richiamata una precedente pronuncia della medesima Sezione, che considerava configurata l'ipotesi criminosa di cui all'art. 494 c.p. nella condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità

di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese. In tal senso la Corte di Cassazione riconosce, nella "descrizione di un profilo poco lusinghiero", non solo la finalità di conseguire un vantaggio, in questo caso non patrimoniale, ma anche quella di arrecare un danno alla reputazione della persona offesa, cioè alla "immagine di sé presso gli altri".

La diffamazione ex art. 595 c.p. costituisce anch'essa un tipico esempio di delitto che può essere commesso mediante mezzi informatici. Il fatto tipico di tale delitto consiste nell'offesa dell'altrui reputazione, posta in essere comunicando con più persone. In tal senso la diffamazione si differenzia dall'ingiuria ex art. 594 c.p., ora depenalizzata, che presuppone l'offesa all'onore e al decoro di persona presente, anche mediante "comunicazione telegrafica o telefonica, con scritti o disegni diretti alla persona offesa". Per quanto maggiormente interessa in questa sede, è il terzo comma dell'art. 595 c.p. a prevedere quella che la dottrina ha definito "diffamazione mediatica": se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. È da notare come il limite edittale massimo previsto per la pena pecuniaria dal primo comma dell'art. 595 c.p., non trova applicazione in ordine alla diffamazione mediatica, laddove il comma terzo prevede la multa di importo superiore ad euro 516. Ciò a riprova del fatto che la condotta di colui che pone in essere reati on line è sanzionata in maniera più severa. Le condotte diffamatorie e/o ingiuriose, dunque, ben possono essere commesse anche in Rete, nonché inserirsi in un contesto di cyberbullismo, e in tali casi le conseguenze delle condotte sulle persone offese possono avere risvolti particolarmente insidiosi. Ciò è comprovato da un sentenza della Sezione V penale della Corte di Cassazione n. 23010/2013, la quale ha espressamente riconosciuto che una condotta diffamatoria possa essere definita in concreto "deprecabile esempio di cyberbullismo".

Aspetti normativi del cyberbullismo

Proprio sulla tematica del cyberbullismo si è incentrato un prolungato dibattito parlamentare e numerose sono state le proposte di legge e i disegni di legge presentati, nell'ambito della XVII legislatura, per prevenire e contrastare il fenomeno. Già il Governo Letta ha inasprito le pene per lo stalking, introducendo sanzioni più severe per chi commette il reato attraverso strumenti infor-



matici e telematici. Ed invero, il 17 agosto 2013 è entrato in vigore il Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, già approvato dalla Camera dei Deputati.

Tale complesso decreto contempla una serie di previsioni (aggravanti del reato di violenza sessuale e domestica, del reato di stalking) e si pone tre obiettivi fondamentali quali prevenire la violenza di genere, punirla in modo certo e proteggere le vittime. Fra le disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 93/2013, due articoli riguardano l'utilizzo dell'informatica o della telematica: la norma sul cyberbullismo e l'aggravante prevista per la frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale. La prima disposizione prevede un aggravamento ordinario (di 1/3) della pena stabilita per il reato di atti persecutori - comunemente indicato come stalking - nel caso in cui il fatto sia commesso "attraverso strumenti informatici o telematici". Con l'entrata in vigore della legge 29 maggio 2017 n. 71, recanti "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", preceduta dalla Legge Regionale 22 maggio 2017 n. 11, approvata all'unanimità dal consiglio

regionale della Regione Campania, si è fornito lo strumento normativo apri fila a livello Europeo dedicato al contrasto del fenomeno in questione. Utile a tale trattazione è la definizione del cyberbullismo, secondo il co. 2 dell'art. 1 della legge. Con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Il cambiamento del contesto sociale e del modello di società costituisce il quadro di riferimento e chiave di interpretazione del fenomeno in questione. Basti pensare al rapporto che i giovani intrattengono con le nuove tecnologie comunicative, divenuti strumenti fondamentali nella vita quotidiana e strumenti per porre in essere atti di violenza fisica o psicologica, potenziali veicoli di comportamenti oltre che offensivi, anche molesti, nei confronti degli interlocutori.

Il cyberbullismo viene considerato un'evoluzione

del bullismo tradizionale ma, pur condividendo con essi alcune caratteristiche, se ne differenzia in molti aspetti. In genere il fenomeno del bullismo si fonda sull'aggressività che si manifesta attraverso una forma di prepotenza intenzionale, esercitata dall'aggressore, che va a creare un'asimmetria di potere, eseguita nel tempo, provocando elevate sofferenze di vario tipo alla vittima. Mentre nel fenomeno del cyberbullismo (o bullismo elettronico), l'aggressività è imposta attraverso le abilità e le competenze acquisite nelle nuove tecnologie, ossia attraverso l'uso del pc o degli smartphone e altri dispositivi di comunicazione che facilitano la diffusione di tale fenomeno, in quanto risulta facilmente possibile diffondere messaggi, informazioni, video (facendoli divenire anche virali) con l'intento di umiliare la dignità delle altre persone e con l'obiettivo principale di molestare, danneggiare, svalutare, disprezzare un individuo o gruppo di persone. Le vittime dei bulli telematici sono adolescenti di 12-14 anni, in età scolare, che nella maggior parte dei casi frequentano la stessa scuola del cyber-persecutore.

L'obiettivo che la legge si pone è contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Basti pensare che è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista per il reato di stalking (art. 612 *bis* c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore.

A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Merita un cenno la responsabilità civile (indiretta) dei genitori e dei docenti ex art. 2048 c.c. L'onere educativo di cui alla succitata norma codicistica non consiste solo nella mera indicazione di regole, conoscenze o moduli di comportamento, bensì anche nel fornire ai minori gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la migliore realizzazione della loro personalità. Dunque, in questo scenario in continua evoluzio-

ne fondamentale è il ruolo preventivo e formativo di docenti-educatori e dei genitori in relazione all'attività di navigazione di quanti ad essi affidati.

Bibliografia

R. M. Colangelo, *Diritto all'oblio e corpo in Internet*, 2016.

Sitografia

www.altalex.com.

Gaetano Riccio ed Eliana Libroia

La riforma delle impugnazioni nel processo penale: ecco cosa cambia

Com'è noto, con il D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11¹, l'Esecutivo, nell'attuare la delega prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103², ha ultimato, relativamente all'appello, la riforma delle impugnazioni.

Nella specie, fra le novelle introdotte nell'ordinamento giuridico in via diretta dal Parlamento italiano non può prescindere dal richiamare:

- la previsione normativa di cui all'art. 603, co. 3 *bis*, c.p.p., secondo cui "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinovazione dell'istruzione dibattimentale";
- la disposizione giuridica ex art. 599 *bis* del codice di rito, avente ad oggetto il concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;
- le modifiche all'art. 428 c.p.p. con la reintroduzione dell'appello della sentenza di non luogo a procedere.

Va osservato altresì come il *modus operandi* del Governo sia stato finalizzato a conseguire, così come è esplicitamente indicato all'interno della relazione ministeriale, una "deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione".

Procedendo con ordine, si è assistito ad una modifica dell'art. 593 c.p.p. ed all'introduzione dell'art. 593 *bis* c.p.p.

Attualmente, l'art. 593 c.p.p. sancisce che: "salvo quanto previsto dagli artt. 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si



tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa". Ebbene, dalla lettura della norma di cui sopra emerge come l'urgenza di limitare l'area dell'appellabilità sia stata accontentata mediante una valorizzazione del ruolo di parti che accomuna il titolare della pubblica accusa ed il soggetto imputato, quantunque il primo sia parte *sui generis*, perché facente parte dell'ordine giudiziario.

In tale contesto, peraltro, non va sottaciuto che il p.m., il quale abbia intenzione di proporre impugnazione con effetti favorevoli all'imputato, possa agire mediante un ricorso per cassazione. Ancora, il nuovo art. 593 *bis* c.p.p. statuisce che: "Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale. Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento".

Sul punto, da un lato, è lampante la volontà del legislatore italiano di razionalizzare l'esercizio del

potere di impugnazione del p.m. e, dall'altro, si legittima il procuratore generale a proporre l'appello unicamente in ipotesi di inerzia del p.m. di primo grado, inerzia constatata già nello stadio delle indagini preliminari, con correlativa avocazione da parte del procuratore generale, o successivamente, allorché il titolare della pubblica accusa ometta di impugnare nei termini *ex lege*, così manifestando acquiescenza.

Anche l'appello incidentale è stato oggetto di riforma, così come si ravvisa dalla lettura delle nuove versioni dei commi 1 e 3 della previsione normativa ex art. 595 c.p.p., ove si prevede che: "L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584. (...) Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte".

Al riguardo, nel modificare la norma *de qua*, il legislatore ha preso in considerazione il ruolo dell'imputato che non abbia legittimazione all'appello, o in ogni caso non abbia interesse, e che tuttavia abbia intenzione di presentare al giudice dell'impugnazione la sussistenza in atti di elementi probatori favorevoli, ma che probabilmente non hanno costituito oggetto di disamina da

parte del magistrato di prime cure, giunto alla pronuncia favorevole valorizzando altro materiale probatorio. *In subiecta materia* non ci si può esimere dal rammentare poi quanto prescritto dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio con la pronuncia del 24 novembre 2003, n. 45276³, nella cui motivazione si legge che il limite al sindacato della Corte di Cassazione, espresso dalla testualità del vizio motivazionale scaturente dalla mancata valutazione di una prova decisiva per la difesa dell'imputato, non produce effetti irrazionali ed inaccettabili se l'organo adito può ricorrere - quale *tertium comparationis* ai fini della valutazione di fedeltà al processo della motivazione del provvedimento giurisdizionale di secondo grado che abbia rovesciato in condanna un *dictum* di proscioglimento - tanto alla sentenza di primo grado quanto alle memorie e agli atti per effetto dei quali la difesa, nel contestare l'appello dell'imputato, abbia mostrato al giudice di appello la sussistenza di altre prove, favorevoli e decisive, pretermesse dal giudice di primo grado.

Peraltro, quantunque il terzo comma della norma per ultimo citata prescriva un lasso temporale di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, entro cui l'imputato può proporre al magistrato attraverso il deposito di memorie o richieste scritte in cancelleria, è pur vero che, in ipotesi di mancato rispetto del termine *de quo*, non sono imposti provvedimenti sanzionatori di inammissibilità o di decadenza.

Ad ogni modo, nonostante l'introduzione dell'art. 595, co. 3, c.p.p. si ritiene possibile per le difese ricorrere all'art. 121 c.p.p., ai sensi del quale: "In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria".

Inoltre, da un punto di vista pratico, è stato introdotto il nuovo art. 165 *bis* disp. att. c.p.p.⁴, che disciplina gli adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, nonché, relativamente all'appello delle sentenze del giudice di pace, l'art. 39 *bis* D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274⁵, ai sensi del quale "avverso le sentenze pronunciate in grado d'appello dall'ufficio giudiziario indicato nella disposizione precedente, il ricorso per Cassazione può essere proposto per i soli motivi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 comma 1 del codice di procedura penale": di conseguenza, nell'ipotesi di decisioni inappellabili pronunciate dal giudice di pace, il ricorso sarà permesso sulla scorta di quanto dettato dall'art. 606 del codice di rito.

Tuttavia, allorché la decisione sia stata emessa dal giudice ordinario per reati di competenza del giu-

dice di pace, il nuovo co. 2 *bis* dell'art. 606 c.p.p. sancisce che "contro le sentenze di appello e contro le sentenze inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c)", *id est* per: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.

1 Il D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, recante "Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2018, n. 41.

2 La legge 23 giugno 2017, n. 103, rubricata "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2017, n. 154.

3 Per Cass. pen., Sez. Unite, (ud. 30 ottobre 2003) 24 novembre 2003, n. 45276, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 2004, p. 58 ss.: "Nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell'imputato già proscioltto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., purché l'imputato medesimo, per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito".


4 Nella norma citata si statuisce che: "Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga. Nel caso di ricorso per Cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice: della loro mancanza è fatta attestazione".

5 Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, denominato "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2000, n. 234.

Historia et Antiquitates

Conquistò Wagner. L'Hotel Cappuccini ad Amalfi

di Cinzia Brancato *




Wagner arrivò di sera, ma non dormì. Rapito dalla terrazza e dalla bellezza del panorama cominciò a passeggiare avanti e indietro, a declamare versi, a esaltare la natura. Sotto il pergolato passò così tutta la notte e solo allo spuntare dell'alba, esausto e appagato dalle sfumature dei colori della costiera amalfitana, andò in camera della moglie, la svegliò e ripartì immediatamente per Ravello dove compose il Parsifal. Quanto ci sia delle emozioni ricevute dall'Hotel Cappuccini di Amalfi nell'opera del grande compositore tedesco nessuno può dirlo, ma certo non è difficile immaginarlo. Storie raccontate, storie che si passano di bocca in bocca nell'albergo-convento vecchio di mille anni. L'albergo che sorge a mezza costa sulla montagna che sovrasta il Golfo, tutto decorato di piante mediterranee e fiori di ogni genere. Già monastero nell'anno mille, fu restaurato nel XIII secolo intorno all'antica cappella di San Pietro a Tuzolo, tuttora esistente e consacrata, ancora oggi luogo di culto prescelto per il fatidico si da numerosi giovani sposi. La cappella che con i resti del chiostro di architettura arabo-normanna, recentemente adibito ad usi commerciali, costituisce il cuore di questo complesso che sembra sospeso tra l'azzurro del cielo e il verde del mare, a cento metri appena dal centro della Repubblica marinara, raggiungibile solo attraverso un ascensore alto sessanta metri. Il convento affidato ai frati Cistercensi prima e ai Cappuccini poi, grande presidio di fede fino al 1536 quando fu abbandonato. Bisogna arrivare alla fine del 1700 perché Gregorio Vozzi inizi il restauro e nel 1821 cominci l'attività alberghiera, quella che sarebbe passata



di mano nel 1937 al nipote Giuseppe Aielli, conte di Vallefortita.

A questa famiglia va sicuramente la capacità e il merito di essere riuscita a mantenere intatto il millenario edificio, di aver saputo con gusto ricavare dalle antiche celle dei frati, restaurate nell'assoluto rispetto della struttura originale, numerose camere e suite dotate di comfort moderni, immerse nel verde e nel silenzio del grande parco. Completano la scenografia una sala tutta in stile decò, ed un vasto ambiente ad archi e a colonne, la terrazza, famosa per la sua superba vista sul mare, e il giardino, ricoperto di bouganville, rose, gerani, piante grasse, aranci e limoni.


Solo chi anche per pochi minuti si ferma qui può capire perché Wagner preferì trascorrere tutta la notte sotto il pergolato invece di dormire, o perché Salvatore Quasimodo scelse questo posto per passare ad altra vita. Si racconta: era il 1966, il poeta era appoggiato a una colonna del chiostro, intento a godersi lo stupendo panorama, quello che per l'autore di "Ed è subito sera" sarebbe stato



Pagina precedente.
Richard Wagner.
In questa pagina.
Henrik Ibsen

l'ultima cosa che avrebbe visto. Ma l'ex convento vanta un lungo elenco di clienti illustri. Tra i primi ospiti del Cappuccini fu lo scienziato Samuel F. Morse. Poi fu la volta di Roosevelt, Ibsen, D'Annunzio, la principessa Vittoria, il duca di York, e ancora il primo traduttore americano della Divina Commedia, Enrico Wadsworth Longfellow, per il quale il Comune di Amalfi nel 1924 dedicò la targa che ancora oggi è possibile leggere all'ingresso della hall: "Tra le bianche tacite mura di questa casa al solitario poeta opportune consone al suo desiderio trascorse alcun



tempo di italiana sua vita l'antesignano della poesia d'America Henry Wadsworth Longfellow cantore armonioso della pace e della virtù della grazia qui da gente devota e eccelsa creatura ebbe ospitalità e sollievo e qui grato e incantato celebrò le rose e gli aranceti, il mare e il sole di Amalfi indimenticabili". Scorrono le pagine del libro d'oro del Cappuccini che orgogliosamente contiene e cela le iscrizioni di molti altri personaggi conosciuti nel mondo. Personaggi soliti trascorrono le loro vacanze in questo incantevole angolo della costa amalfitana.




Dopo un soggiorno di due mesi, prima di partire, Osbert Stowell scrisse: "Chi non ha visto il Cappuccini non ha visto Amalfi; chi non ha visto Amalfi, non ha visto l'Italia".

In tempi più recenti l'attrice Joan Crawford soggiornò lungamente qui, per girare un film, e il suo entusiasmo per le bellezze locali fu scritto su tutti i rotocalchi del mondo. Parlavamo di stanze e allora entriamoci, in punta di piedi però e in silenzio, per non rompere l'incantesimo: al primo piano, divise da un lungo corridoio con soffitto a volte, tutte diverse, ricavate al meglio dalle celle dei monaci, tutte arredate con mobili d'epoca e rigorosamente con vista a mare.

Al secondo piano, dopo aver attraversato la cappella e i resti del chiostro, ecco una suite, un gioiello creato nella roccia in occasione del matrimonio dei proprietari, Anna Albino Caruso e



In alto. A sinistra.
Gabriele D'Annunzio.
Al centro.
Osbert Stowell.
A destra.
Theodore Roosevelt.
Sotto.
Henry Wadsworth Longfellow



Giuseppe Aielli. I pavimenti e le mura, il beccuccio della doccia, tutto è rimasto intatto dall'epoca del convento. Ed è qui la suggestione. È qui che si avvera il miracolo. Ma non solo storia, non solo mito, non solo bellezza naturale. Nel 1987 presso l'ex convento dei Cappuccini ha avuto sede l'Accademia della Cucina Conventuale Altomedioevale con l'intento di custodire e riproporre le tradizioni della Costiera Amalfitana nel campo culinario, con la stessa attenzione che ogni popolo riserva alle memorie storiche e artistiche. Come dire: valorizzare una gastronomia saldamente racciata alla cultura del territorio e far rivivere in questo modo le atmosfere delle cucine e dei refettori dei conventi del 1200 con il supporto di gastronomi ed esperti maestri di cucina. Tra i vanti dell'Accademia un piatto antico di 700 anni, lingue del convento, riportato alla ribalta

in occasione della festa con cui l'albergo è stato consacrato Locale Storico. Sulla ricetta di oggi i cuochi sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo, dietro insistenza si lasciano solo scappare quella antica. E così scopriamo che i monaci producevano vino e utilizzavano vecchie bottiglie per la salatura delle alici pescate, dando origine in questo modo ad una specie di sugo che veniva poi filtrato e usato come condimento a freddo delle minestre in epoca medioevale, e per condire invece la pasta sul finire del '700. Il dolce per eccellenza è la Torta Santa Rosa a forma di cappello di prete, farcita di frutta secca, bagnata con liquori di limoni e aranci. La ricetta, storica, proveniva dal vicino convento delle Suore di Santa Rosa.

* Liberamente tratto da Campania Felix, I serie n. 5, settembre 1996
Il testo è illustrato con cartoline di fine XIX sec.
Collezione Grieco



Tra roccia e mare. L'Abbazia di Santa Maria de Olearia a Maiori

di Teobaldo Fortunato *

Appena doppiato Capodorso, lungo la strada borbonica che, partendo da Vietri, raggiunge tutti i paesi della costa d'Amalfi, appare l'arco di una grotta, affollato e ingombro di caseggiati. L'ignaro viaggiatore certamente non immagina cosa riservino le due rampe di scale di accesso, non riesce a capire che, inglobati in affastellate costruzioni, siano celati alla vista gli ultimi frammenti di un complesso monastico medioevale, l'Abbazia di Santa Maria de Olearia, di cui restano oggi visibili unicamente la cripta, la cappella principale e la Cappella dedicata a San Nicola. Apparentemente poca cosa rispetto ad altri monasteri del meridione d'Italia, ma il cui nucleo di affreschi rappresenta sicuramente uno tra i maggiori cicli di dipinti murali in Campania della prima età medioevale. Forse la visione avuta dai primi intellettuali stra-

nieri che da Salerno si imbarcavano, negli ultimi decenni del XVIII secolo (si pensi a Henry Swinburne o a John Smith), traversando quel lembo di terra e di mare della "divina" costiera, per approdare alla gloriosa repubblica marinara, sarà stata più suggestiva e remota, così come le torri d'avvistamento, sui precipizi più alti del Falerzio. Proprio qui, sui monti, a pochi minuti da Maiori, l'antica Reggina Maior, si trova la microregione monastica maschile più ricca di testimonianze di tutto il ducato amalfitano. Santa Maria de Olearia ha un'origine e una storia del tutto singolari, avvolte in leggende e cronache, fiorite negli anni di mezzo tra due millenni, quando incursioni saracene e santi anacoreti scelsero questi luoghi per scopi diversi, gli uni in cerca di fortune, gli altri per avvicinarsi al cielo. Si narra di un mitico fondatore, Pietro, e di suo nipote Giovanni, venuti da Oriente al tempo di Leone, primo arcivescovo di Amalfi, del Maligno che voleva sedurre l'imberbe Giovanni e del pericolo scampato, grazie all'intervento divino che in una notte donò al fanciullo la forza della pubertà, dotandolo di una folta barba e quindi non più possibile preda del demone. Il nome "de Olearia" deriverebbe dall'antico fran-
toio alloggiato in precedenza nella grotta dove



Pietro costruì la prima chiesa. Vere o false che siano le notizie riportate dagli storici dei secoli passati, lo stupore e lo sgomento ci prendono, appena salite le scale, usciti dalla luce e penetrati nel buio della cripta, ove ci appare la medesima scena che colpì, nell'anno 1702, Biagio Imperato, notaio scalese "quando siamo ivi troviamo le celle del convento facte ovile di animali, in pareti dirute, in pareti cadenti, con parecchie ossa di morti mescolati a polvere di terra ...". Superato il primo momento di smarrimento, la mano destra benedicente di un Cristo monumentale, vestito di una bianca tunica e di un mantello dorato, al centro dell'abside di mezzo, tra due arcangeli, rinfranca l'animo e rassicura. Nell'abside meridionale compaiono ancora tre figure, i cui volti sono stati cancellati, scialbati forse nel XVII secolo per ordine di Giulio Rossini, metropolita amalfitano.

Si tratta di Giovanni Battista e Giovanni Evangelista, posti ai due lati di un presumibile Santo o di Cristo dai vividi colori. È però nell'anticamera della cripta o, piuttosto, sul muro orientale che rimangono gli affreschi meglio conservati di tutto il complesso di Santa Maria de Olearia: al centro campeggia la Vergine, dal bellissimo volto sereno incorniciato da una *poenula* blu che le copre il manto rosso; un santo guerriero, munito di lancia e di scudo, chiude la scena a destra, mentre a sinistra un altro santo, dalla lunga barba e dal mantello giallo, sembra in atteggiamento oratorio; al suo fianco un ulteriore personaggio maschile, privo di aureola, potrebbe rappresentare il committente dell'affresco, tipologia del resto comune a tanta parte dell'arte sacra non solo italiana ma d'ambito europeo. Questi, se sono i più suggestivi momenti pittorici dell'abbazia, ne rappresentano anche i più anti-



chi: gli storici dell'arte concordano in una datazione tra il X e l'XI secolo, di chiara ascendenza bizantina, pur con tutti gli squilibri di modi talora provinciali e attardati, rispetto a modelli più aulici e metropolitani. Al di sopra della cataomba, la cappella principale è preceduta da uno splendido terrazzo, da cui lo sguardo si perde nell'azzurro del mare, increspato nelle sere di aprile, quando gli Amici dei Musei della Costa d'Amalfi organizzano per pochi eletti (v'è posto solo per cinquanta persone), concerti di musica classica e l'abbazia si ripopola di voci sommesse e di suoni celestiali. All'interno, la maggior parte della superficie pittorica murale è andata persa; solo in alcuni punti sono ancora visibili avanzi d'affreschi di varie epoche, in una commistione di stili e di epoche a cui i sapienti restauri operati dalla Soprintendenza di Salerno alla fine degli anni Ottanta hanno cercato di dare un equilibrio visi-

vo e una nuova leggibilità. Sono state evidenziate le originarie sinopie e le coppie a figura intera di simboli di evangelisti, dai libri aperti su cui si riescono ancora a distinguere i caratteri latini di iscrizioni mutile. Coesistono diversi livelli iconografici, da quelli altomedievali ad altri di ascendenza quattrocentesca, tutti di grande impatto emotivo, soprattutto per l'ingenuità e la freschezza compositiva e pittorica. Il culmine è raggiunto nelle scene dell'infanzia di Gesù sulla quasi totalità dei muri, nella Crocifissione, posta nella curvatura della volta, che si presenta altamente drammatica nei suoi toni scuri e nell'incombenza della croce che sembra coprire gli astanti nei loro gesti di preghiera e di rassegnazione. Al livello superiore, accedendo attraverso un'angusta scaletta, vi è la minuscola Cappella di San Nicola, interamente decorata all'interno da affreschi dallo schema iconografico comples-



so, al cui centro però emerge il gruppo della Vergine con San Nicola e San Paolino. La parte più interessante è legata al ciclo di San Nicola, probabilmente l'unico più antico tra quelli medievali, sia di ambito bizantino sia occidentale. I cinque pannelli principali illustrano una storia di mare, il Santo che salva tre uomini dall'esecuzione, l'apparizione all'imperatore Costantino, ad Abalabio, eparca di Costantinopoli, e la scena di ringraziamento dei tre generali salvati. Per ciò che concerne la datazione, intorno al 1100, ci si rifà ai confronti stilistici con gli affreschi in Sant'Angelo in Formis, in provincia di Caserta, anteriori di pochi decenni, ascrivibili all'ultimo trentennio del secolo XI, in base alle documentazioni epigrafiche esistenti. Del resto, fu proprio in quegli anni



(1087 circa) che le reliquie del Santo furono traslate da Myra a Bari, trasformando in tal modo Nicola da bizantino a Santo dell'Italia meridionale, da poco divenuta normanna. Dopo l'ascesa al cenobio, divenuto benedettino nel corso del XII secolo, si rimane con il dubbio di aver profanato un luogo dove il silenzio, in passato, era rotto dal vento che saliva dallo specchio d'acqua antistante e dalle tempeste che, in tempi remoti, avevano forse disperso navi nemiche e il canto di sirene ammaliatrici, naufragate per sempre, più in là, oltre la punta estrema delle terre d'Amalfi.

* Tratto da Campania Felix, II serie n. 8, gennaio 2003
Foto di Alfio Giannotti

La Pagina dei Convegni

Praeter delictum,
gli ultimi sviluppi in tema
di misure di prevenzione

di Giovanni Ferrentino

L'occasione del recente incontro formativo organizzato dalla Camera Penale di Nocera Inferiore e dalla Scuola di Formazione Forense Fiorentina De Nicola è da stimolo per trattare di quelli che sono i recenti sviluppi in merito alle misure di prevenzione. Il convegno, che si è svolto il giorno 6 marzo 2018 presso la biblioteca del COA di Nocera Inferiore, ha visto i saluti dell'avv. Anna De Nicola (direttrice della Scuola di Formazione Forense Fiorentina De Nicola), nonché le relazioni del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Antonio Centore, e degli avv. ti Rodolfo Viserta (presidente della Camera Penale di Nocera Inferiore) e Vincenzo Calabrese. L'intervento del dott. Centore, da anni impegnato in prima persona nel settore delle misure di prevenzione, ha esplicitato l'intento della Procura della Repubblica di puntare sempre di più su questo istituto - nella sua accezione patrimoniale - quale unico strumento alternativo al carcere in grado di prevenire efficacemente la commissione di reati. Ebbene, scervi da qualsiasi velleità di essere esaustivi sul tema, si può introdurre l'argomento postulando che le misure di prevenzione sono definite come quei provvedimenti restrittivi, della libertà personale e patrimoniale, adottati al fine di prevenire la commissione di reati da parte di quei soggetti ritenuti socialmente pericolosi. L'origine delle misure di prevenzione va collocata a metà ottocento con la nascita del diritto di polizia dello Stato preunitario. 1852, Regno di Sardegna, con la legge Galvagno si introduce la sorveglianza di polizia per gli oziosi e i vagabondi. 1859, viene adottata la legge di pubblica sicurezza, che estende la sorveglianza di polizia ai sospetti ladri di campagna e mendicanti validi, grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricattatori. 1863, con la legge Pica viene previsto il domicilio coatto per i camorristi, oziosi, vagabondi e gente sospetta. 1865, con la legge sulla pubblica sicurezza si eleva i rapporti di polizia a "pubblica voce" per l'applicazione delle misure di prevenzione. 1926-1931, periodo fascista, viene previsto il confino di polizia, ovvero un periodo da uno a cinque anni, con l'obbligo del lavoro, da scontare in una colonia o in un comune diverso dalla residenza del confinato, per colo-

ro che svolgevano o avevano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali, o a contrastare/ostacolare l'azione dei poteri dello stato. Dopo la promulgazione della Costituzione, le misure di prevenzione non vengono dichiarate incostituzionali e rimangono in vigore all'interno del TULPS di epoca fascista fino al 27 dicembre 1956, quando viene emanata la legge n. 1423 sulle "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", norma che rimarrà in vigore fino al 2011. La nuova norma ripropone gli istituti già in vigore, e introduce il vaglio della magistratura per l'applicazione della sola sorveglianza speciale. Di fatto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 2 del 1956, aveva già avuto modo di esplicitare la conformità delle misure di prevenzione ai valori della neonata carta fondamentale: "(...) Esclusa l'interpretazione, inammissibilmente angusta, che la sicurezza riguardi solo l'incolumità fisica, sembra razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola 'sicurezza' il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale; è l'ordinato vivere civile, che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico. Ciò posto, non è dubbio che le "persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità" (art. 157 legge p.s.) costituiscano una minaccia alla sicurezza indicata, e così intesa, nell'art. 16 della Costituzione. Successivamente, con la legge n. 575 del 1965, si prevede l'introduzione delle misure di prevenzione per gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, e si introducono le misure di prevenzione patrimoniali (confisca) e quella del soggiorno obbligato. Mentre con la legge n. 152/1975 (cd. legge Reale) si estende l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali a tutti i soggetti pericolosi contemplati dalla legge n. 1423/56. Tale assetto normativo resterà in vigore fino ai giorni nostri, quando, dopo le modifiche apportate con il pacchetto sicurezza del 2008, si arriva, nell'anno 2011, all'approvazione del D.Lgs. n. 159, ovvero il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Ebbene, la disciplina delle misure di prevenzione, di recente, ha ricevuto con la legge n. 161 del 17.10.2017, una corposa riforma. Prima di tutto è stato previsto un ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, che ora possono anche essere: i sog-



getti indiziati del reato di assistenza agli associati ex art. 418 c.p., le persone che abbiano posto in essere atti esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, i soggetti indiziati del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, gli indiziati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati contro la pubblica amministrazione, i soggetti indiziati di stalking ex art. 612 bis c.p. Risulta, poi, modificato il procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali. Ora anche il procuratore della Repubblica del tribunale del circondario avrà la titolarità della proposta di misure di prevenzione personale; presso ogni tribunale del capoluogo del distretto e presso le corti d'appello sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva delle misure di prevenzione; è previsto che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni e non a più province; il termine di trenta giorni entro il quale il tribunale deve provvedere con decreto motivato decorre dal deposito della proposta; l'avviso di fissazione della data dell'udienza conterrà una concisa esposizione dei contenuti della proposta; i detenuti e internati al di fuori della circoscrizione del giudice parteciperanno all'udienza a distanza mediante collegamento audiovisivo, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza personale della parte; concluso l'accertamento circa la regolare costituzione delle parti, vengono ammesse le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue; sarà possibile il rinvio dell'udienza in caso di legittimo impedimento, non solo del proposto - alla misure di prevenzione - ma anche del difensore che in ogni caso dovrà

essere presente, e al quale andrà notificata la decisione del tribunale; viene estesa anche al difensore la possibilità di proporre appello o ricorso per Cassazione; le misure personali ora rimarranno sospese in caso di applicazione di un'altra misura restrittiva della libertà personale. In merito, invece, alla misure patrimoniali, anche in questa ipotesi è stato esteso il potere di richiesta di applicazione di misura al procuratore della Repubblica del tribunale del circondario; il questore competente e la DIA avranno obblighi informativi rispetto ai procuratori nell'ottica del nuovo coordinamento tra procure imposto per le misure di prevenzione patrimoniali; per le indagini patrimoniali si potrà attingere direttamente dal sistema di interscambio flussi dell'Agenzia delle Entrate; in tema di sequestro dei beni, ritenuti di origine illecita, ora il tribunale potrà disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende e di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche (art. 34); il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie ora si estende di diritto a tutti i beni aziendali; il sequestro viene affidato alla polizia giudiziaria, con l'eventuale assistenza, dell'ufficiale giudiziario; viene elevato da 10 a 30 giorni il termine entro cui perde efficacia il sequestro urgente; l'intervento nel procedimento riconosciuto ai terzi viene estesa anche a coloro che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia. Viene normato l'arresto giurisprudenziale secondo cui il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni attenzionati dalla misura ablativa della confisca di prevenzione con la motivazione che il denaro utilizzato per acquistarli abbia origine di provento o reimpiego di evasione fiscale; sempre in tema di sequestro e



confisca per equivalente dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni perché il proposto non ne ha più la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca avranno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona senza alcuna necessità di dimostrare la volontà elusiva del preposto; viene assicurata la priorità assoluta ai procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Le novità del Codice antimafia sono così numerose che lo spazio qui a disposizione non è tale per farne una panoramica complessiva, vale la pena, invece, fare delle osservazioni conclusive su quella che è la natura stessa delle misure di prevenzione alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali. Nell'ambito delle misure di prevenzione, un arresto giurisprudenziale che, in epoca recente, ha sollevato non pochi dubbi riguardo la natura effettiva delle misure di prevenzione, e la sua palese truffa delle etichette, è la nota sentenza De Tommaso della Grande Camera della Corte EDU (sent. 23 febbraio 2017, Grande Camera della Corte EDU, De Tommaso c. Italia). La Corte di Strasburgo ha ritenuto che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale non è disciplinata da una legge conforme ai trattati e alla propria giurisprudenza. Viene, infatti, censurata l'eccessiva vaghezza e imprecisione dei termini utilizzati dal legislatore italiano per identificare il presupposto della "pericolosità generica" per l'applicazione delle misure di prevenzione. A tale "terremoto" giurisprudenziale, sono seguite due sentenze della Corte di Cassazione, di cui una a Sezioni Unite, che hanno, di fatto, abbracciato l'interpretazione data dalla Corte EDU (anch'essa fondata su precedenti interni del giudice delle leggi tra le quali la più importante è stata la sentenza n. 177 del 1980). La prima (Cass., Sez. Un. Pen., sent. 27 aprile 2017) ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l'inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e rispettare le leggi, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all'art. 75, c. 2, D.Lgs. 159/2011 perché precetti del tutto generici. La seconda, invece, (Cass. pen., Seconda sez., ord. 11 ottobre 2017, n. 49194) ha invocato l'intervento della Corte Costituzionale perché venga dichiarata l'illegittimità dell'art. 75, c. 2, D.Lgs. 159/2011 nella parte in cui sanziona penalmente la violazione degli obblighi di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" connessi all'imposizione della

F. W. Cooke,
Torre di Erchie,
coll. privata

misura di sicurezza della sorveglianza speciale in relazione agli artt. 25 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed all'art. 2 del protocollo n. 4 della stessa Convenzione, interpretati alla luce della *ratio decidendi* della sentenza De Tommaso c. Italia pronunciata dalla Grande camera della Corte EDU il 23 febbraio 2017. È del tutto evidente che il tema delle misure di prevenzione è di stretta attualità, e nel prossimo futuro potremmo leggere anche le motivazioni della Corte Costituzionale in merito. Sebbene l'istituto abbia sulle spalle più di 150 anni di storia, il legislatore non è riuscito ad attrarlo compiutamente all'interno del sistema penale. Le scelte di politica criminale in tema sono sempre state votate a tollerare la sua natura extra penale al fine di mantenere in vita uno strumento efficace di prevenzione del crimine. Tuttavia, oggi ci troviamo di fronte a due forze concentriche che difficilmente potranno trovare un punto di equilibrio senza portare ad uno sbilanciamento o in favore del potere preventivo dello stato, o dei diritti fondamentali dei consociati, primo fra tutti quello dell'art. 25 Cost.

Se da una parte, infatti, si punta sempre di più sulle misure di prevenzione come strumento agile ed efficace di prevenzione del crimine, dall'altra parte si deve - fortunatamente - fare i conti con le perplessità della dottrina e della giurisprudenza riguardo la loro effettiva natura, soprattutto alla luce del recente allargamento delle categorie dei possibili proposti e del potenziamento delle misure stesse, soprattutto in ambito patrimoniale.

Notizie dal Consiglio dell'Ordine

la redazione

NEWS DALLA CASSA FORENSE

Domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018 ex art. 10 del regolamento ex art. 21, legge 247/2012

A partire da lunedì 5 febbraio 2018, è disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012. Si precisa che l'esonero può essere chiesto per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, legge 247/2012. Per la sola ipotesi di maternità/adozione, l'esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi. Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2018 (fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari iva prodotti) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2018 (1 ottobre 2018), esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione: "Accesso Riservato - Servizi On-Line-Istanze OnLine". Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa e l'esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria.

Bando di concorso Cassa Forense: prestiti agli iscritti, anno 2018

Premessa

Cassa Forense, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha avviato una iniziativa in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti alla Cassa, che permetta loro, nei

primi anni di esercizio dell'attività professionale, di accedere al mercato del credito, beneficiando dell'intervento da parte dell'Ente per l'abbattimento al 100% degli interessi passivi e per gli aspetti legati alla garanzia per l'accesso al credito. Il servizio di prestiti in favore degli iscritti, di durata biennale (1/12/2016-30/11/2018), è stato affidato, all'esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 163/2006, oggi art. 63 D.Lgs. 50/2016, a Banca Popolare di Sondrio (delibera del Consiglio di Amministrazione del 5/7/2016).

Art. 1

Oggetto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. a4) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, indice, anche per l'anno 2018, come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/1/2018, un bando per l'erogazione di prestiti agli iscritti alla Cassa riguardante agevolazioni per l'accesso al credito, tramite interventi per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti finalizzati all'allestimento ed al potenziamento dello studio legale. Il servizio, affidato a Banca Popolare di Sondrio, prevede la possibilità per i richiedenti, entro il plafond di cui al successivo art. 4, di beneficiare di un abbattimento al 100% degli interessi passivi relativi al prestito stesso che verranno versati dalla Cassa all'istituto di credito e della garanzia fideiussoria prestata dall'Ente per coloro che abbiano dichiarato un reddito professionale inferiore ad euro 10.000,00. L'importo erogabile in conto capitale agli iscritti da parte della Banca non potrà superare complessivamente il limite di euro 10.000.000,00 annuo.

Art. 2

Beneficiari

Hanno titolo per beneficiare dell'iniziativa gli iscritti alla Cassa, esclusi i praticanti, che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda e che non abbiano già beneficiato delle agevolazioni previste in forza del bando 2017.

Art. 3

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al bando il richiedente:

- deve essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5);
- deve aver dichiarato, nell'ultimo Modello 5, un reddito professionale non superiore ad euro 40.000,00;
- non deve aver compiuto il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda;



- deve essere iscritto alla Cassa da almeno due anni, compresi eventuali periodi di praticantato;
- non deve aver beneficiato delle agevolazioni previste in forza del bando indetto da Cassa Forense per l'anno 2017.

Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione a Cassa Forense; qualora, pertanto, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dalla Cassa il contributo viene meno ed il professionista dovrà provvedere al pagamento integrale degli interessi derivanti dal prestito ottenuto a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta o all'immediato rimborso del credito residuo.

Art. 4

Importo erogabile e caratteristiche del prestito

L'intervento della Cassa per i prestiti erogati sulla base del presente bando consiste, fino ad esaurimento del fondo stanziato di seguito indicato, nell'abbattimento del 100% degli interessi passivi in favore di tutti gli iscritti alla Cassa e nella garanzia fideiussoria limitatamente ai professionisti con reddito dichiarato nell'ultimo Modello 5 inferiore ad euro 10.000,00.

Le caratteristiche del prestito sono:

- un tasso nominale annuo fisso pari all'IRS letterale di periodo corrispondente alla durata del pre-

- stito concesso (ovvero uno, due, tre, quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread pari al 3,25%;
- un limite minimo di capitale concesso in prestito pari ad euro 5.000,00 ed un massimo pari ad euro 15.000,00 per iscritto;

- una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi;
 - la periodicità rata mensile;
 - spese di istruttoria una tantum pari ad euro 40,00 a carico del richiedente;
 - spese di incasso rata pari ad euro 1,75 per ogni rata a carico del richiedente;
 - estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza l'applicazione di alcuna penale;
 - delibera a insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio;
 - oneri fiscali, all'atto dell'erogazione sarà trattata, in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato.
- Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente bando è stato previsto uno stanziamento annuo da parte della Cassa, pari, per l'anno 2018, ad euro 1.500.000,00 per il pagamento degli interessi passivi relativi all'intera durata del prestito e di euro 2.000.000,00 per la garanzia fideiussoria.

Art. 5

Domanda, termini e modalità di invio

La richiesta di prestito, deve essere inviata entro il 31/10/2018, a pena di inammissibilità, alla Cassa

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense esclusivamente tramite l'apposita procedura on line attivata sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it). Non sono ammesse domande presentate con modalità e /o canali diversi. Unitamente alla domanda il richiedente dovrà produrre, sempre con modalità telematica, una autocertificazione in cui vengano indicate le finalità del prestito come evidenziate nella premessa del Bando. Cassa Forense, comunque, si riserva di verificare, anche a posteriori, la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Le richieste verranno evase in ordine di data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei fondi stanziati per ciascun anno solare.

Art. 6

Disposizioni finali

I richiedenti ammessi all'iniziativa dovranno sottoscrivere, a pena di decadenza, il relativo contratto di prestito con Banca Popolare di Sondrio entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di ammissione al beneficio di cui al presente bando.

Il nuovo call center di Cassa Forense 06.87.40.40.40

Al fine di migliorare i contatti degli iscritti alla Cassa è stato rivisitato il servizio di information center reso in collaborazione con una importante società, individuata a seguito di gara europea, specializzata nel settore.

L'idea è stata quella di rendere agli iscritti una offerta di servizi - oltre all'ampliamento dell'orario - di un complesso di sistemi di multicanalità che vede affiancati l'utilizzo di strumenti tradizionali, quali telefono ed e mail, ai quali si è aggiunto il servizio di richiamata "call me back" (che offre la possibilità all'utente di prenotare una chiamata telefonica da parte di un operatore qualora l'attesa si protragga per oltre due minuti), anche di nuovi canali interattivi. Per ora la sola "chat", che sta riscuotendo consensi, già dai primi giorni, in futuro l'idea è quella di implementare con servizi sempre più smart quali sms, whatsapp e non ultimo facebook/messenger.

L'esigenza di un ampliamento dell'orario di servizio (nel passato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00), fortemente sentita e non più derogabile da una categoria professionale che ha raggiunto circa 250.000 iscritti, si è tradotta dal 1° marzo 2018 in una offerta di informazioni articolata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.


La chat, che al momento è la vera novità, offre all'iscritto - con le stesse previsioni di orario - mediante l'"accesso riservato" al sito di Cassa Forense, (con utilizzo delle proprie credenziali codice meccanografico e pin) un'assistenza diretta consentendo l'immediato contatto con un operatore che risponde in tempi reali. Nello specifico il nuovo call center è organizzato su 2 livelli telefonici, di crescente difficoltà, ai quali sono assegnati operatori qualificati, preparati con corsi specifici e testati da Cassa Forense, la cui attività è costantemente monitorata mediante un sistema di reportistica molto evoluto che consente di avere, anche, una immediata visione di eventuali criticità operative con possibilità di intervenire in tempi reali sul migliore utilizzo delle risorse umane a seconda delle esigenze di informazione. Il nuovo numero 06.87.40.40.40 ha sostituito i vecchi numeri dell'Information center dedicati alla previdenza e all'assistenza, rispettivamente, 06.36.21.11 e 06.36.20.50.00. Il servizio e mail al quale si accede, sempre, tramite sito della Cassa alla sezione "Informazioni-richiesta informazioni on line" prevede, come per il passato, una risposta entro i successivi due giorni lavorativi ma con l'orario più ampio; anche in questo caso dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Resta immutato il servizio di front office che, previo appuntamento da prenotare on line mediante il sito della Cassa nella sezione "Informazioni - prenotazione appuntamento front office", offre assistenza ai professionisti mettendo a disposizione personale qualificato in grado di offrire consulenza direttamente presso la sede di Cassa Forense.

Ma... cosa accade componendo il nuovo numero 06.87.40.40.40?

Chiamando il numero 06.87.40.40.40 una voce guida (IVR) informa l'utente che la chiamata, al solo fine di migliorare la qualità del servizio, viene registrata e che la risposta è fornita dall'Italia (la normativa prevede questo obbligo per i gestori di call center). Viene, quindi, richiesta la digitazione del codice meccanografico dell'iscritto, senza eventuali zero iniziali, seguito dal tasto # (cancellato). In assenza di codice meccanografico la voce guida avvisa che la chiamata ha una priorità inferiore nella risposta.

Immediatamente dopo, l'IVR (voce guida) propone la scelta di un argomento fra 5 opzioni da selezionare sulla tastiera e se l'utente non effettua alcuna opzione viene riproposta la scelta per argomenti previo avviso che in difetto la chiamata non può essere inoltrata ad un operatore.



Tasto 1: la chiamata viene inoltrata all'operatore per informazioni riguardanti Anagrafica ed Iscrizioni;

Tasto 2: dedicato ai Contributi, viene proposto un menu di secondo livello che consente 3 ulteriori scelte:

- Contributi minimi,
- Modello 5 ed Autoliquidazione
- Riscatti e Ricongiunzione

Tasto 3: dedicato alle Pensioni, viene proposto un menu di secondo livello che consente 3 ulteriori scelte:

- Pensioni dirette,
- Pensioni ai Superstiti
- Cumulo e Totalizzazioni

Tasto 4: la chiamata viene inoltrata all'operatore per informazioni riguardanti Provvedimenti Assistenziali

Tasto 5: la chiamata viene inoltrata all'operatore per informazioni riguardanti Polizze e Convenzioni

Il sistema IVR (voce guida) effettua un monitoraggio continuo per determinare, qual è il tempo medio di attesa di una nuova chiamata; qualora rilevasse attese superiori ai 2 minuti, la voce guida proporrà il servizio "call me back" e previa conferma del recapito telefonico, seguito dal tasto #, è data la possibilità di essere ricontattato dal primo operatore disponibile.

L'Amministrazione tutta e la classe dirigente sono certi che il nuovo sistema di informazione, più completo e più ampio sia nell'articolazione dei vari accessi che nell'orario, possa migliorare il livello di soddisfazione degli iscritti consentendo una più completa conoscenza della propria posizione personale e della previdenza in generale.

Dottoressa Paola Ilarioni, Dirigente Normativa Ricorsi e Information Center Cassa Forense.

Scadenza pagamenti contributi obbligatori anno 2018

30 aprile 2018 (lunedì): termine per il pagamento della 2ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2018.

30 giugno 2018 sabato (2 luglio 2018 lunedì): termine per il pagamento della 3ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2018.

31 luglio 2018 (martedì): termine per il pagamento della 1ª rata dei contributi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l'anno 2017 - mod. 5/2018; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.

30 settembre 2018 domenica (1 ottobre 2018 lunedì): termine per il pagamento della 4ª rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio e dell'intero contributo di maternità, dovuti per l'anno 2018.

30 settembre 2018 domenica (1 ottobre 2018 lunedì): termine per l'invio telematico del mod. 5/2018; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.

31 ottobre 2018 mercoledì: termine per il pagamento dell'intero contributo minimo integrativo obbligatorio dovuto per l'anno 2018(i).

31 dicembre 2018 (lunedì): termine per il pagamento della 2ª rata a saldo dei contributi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l'anno 2017 - mod. 5/2018; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.

Scadenza pagamenti contributi volontari/facoltativi anno 2018

31 dicembre 2018 (lunedì): termine per il pagamento VOLONTARIO del contributo modulare.

1 dicembre 2018 (lunedì): termine per il pagamento FACOLTATIVO dell'integrazione del contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell'intera annualità previdenziale.



STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	396	10	1	0	407
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	1528	16	2	26	1572
TOTALE	1924	26	3	26	1979

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	102	3	0	0	105
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	806	10	0	7	823
TOTALE	908	13	0	7	928

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	294	7	1	0	302
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	722	6	2	19	749
TOTALE	1016	13	3	19	1051

	Uomini	Donne	Totale
PRATICANTI SEMPLICI	156	192	348
PRATICANTI ABILITATI	138	250	388
TOTALE	294	442	736

	Uomini	Donne	Totale
ISCRITTI	1345	1370	2715

Studi Associati	Società tra Professionisti
37	2

statistiche aggiornate al 27.03.2018